158.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INGRAO INDI

DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

INDICE	
	PAG.
Missione	8697
Disegni di legge:	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8748 8748 8702
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione): Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 (1479); Orsini Gianfranco ed altri: Provvidenze in favore delle zone della regione Veneto colpite dai fenomeni sismici	
del 6 maggio e del 15 settembre 1976 (758)	8709
PRESIDENTE	8713 8719 8718
Castoldi	8726 8746

	PAG.
Faccio Adele	8737
FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Sta-	
to per la pubblica istruzione	8743
Fortuna	8727
GIGLIA, Relatore 8702, 8709, 8713, 8718, 8719,	8722
8727, 8728, 8730, 8732, 8734, 8742,	8747
Orsini Gianfranco	8747
Pinto 8712, 8718, 8732,	8738
Santuz 8730, 8738,	8742
Scotti, Sottosegretario di Stato per il	
bilancio e la programmazione econo-	
mica . 8710, 8713, 8719, 8722, 8731, 8738,	8747
Scovacricchi 8722,	8727
Tessari Alessandro . 8712, 8731, 8742, 8743,	8744
Disegno di legge (Discussione):	
Conversione in legge del decreto-legge	
10 giugno 1977, n. 290, recante norme	
procedurali per interventi di mercato	
da parte dell'Azienda di Stato per	
gli interventi nel mercato agricolo	8703
(AIMA) nel settore delle carni (1533).	
Presidente 8703,	8704
Giannini	8703
Lobianco, Sottosegretario di Stato per	
7, , 7, 7, 6,, 0,000	
l'agricoltura e le foreste 8703,	
Marabini, Relatore	

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione): Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente		Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri	8701
modificazioni al regime fiscale di al- cuni prodotti petroliferi (1532)	8704	Balzamo	8700 8699
Presidente 8704,	8709	Delfino	8701
Buzzoni	8707 8705	Malagodi	8697 8699
RUBBI EMILIO	8708	Pazzaglia	8699 8699
Stato per le finanze	8708	Scovacricchi	8701
Proposte di legge: (Approvazione in Commissione) (Assegnazione a Commissioni in sede	8748	Gruppo parlamentare (Modifica nella co- stituzione)	8697
referente)	8748	Risoluzione (Annunzio)	8749
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . Commemorazione dell'ex deputato Alberto	8749	Ordine del giorno della seduta di domani.	8749
Giomo:		Ritiro di un documento del sindacato	
Presidente 8697,	8701	ispettivo	8751

La seduta comincia alle 16.

MORINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Modifica nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo parlamentare di democrazia proletaria ha nominato presidente la onorevole Luciana Castellina a decorrere dal 1º luglio 1977.

Commemorazione dell'ex deputato Alberto Giomo.

MALAGODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, con il suo consenso e secondo gli usi di questa nostra Camera, voglio ricordare un collega recentemente scomparso: l'onorevole Alberto Giomo, già deputato di Milano.

Sono stato in stretta amicizia con Alberto Giomo fino dalla mia prima campagna elettorale nel 1953; sono stato con lui in stretta collaborazione nella direzione provinciale del partito liberale di Milano e poi qui alla Camera, nel consiglio nazionale e nella direzione del partito fino alla sua scomparsa.

Giomo, di lontanissime origini toscane, come indica il cognome, era lombardo e milanese fino alla midolla; aperto, di buona fede, senza malizia e sentimentalmente vulnerabile alla malizia altrui, lavoratore senza un momento di pigrizia, di ostentazione e neppure di compiacimento. Fare il proprio dovere, attendere al proprio compito erano

per lui cose naturali, come naturale era interessarsi profondamente ai giovani, con una vena didattica alimentata anche dai lunghi anni di insegnamento della storia e della filosofia in uno dei più antichi e prestigiosi licei di Milano.

Filosofia, storia e dovere convergevano per lui nella libertà ragionata come concetto, sperimentata come sentimento, come la base della vita interiore, della riflessione e dell'azione privata e politica.

Milanese e liberale anche la sua cordialità che, congiunta all'apertura propria di uomo colto ed intriso di libertà, gli aveva conquistato, anche fra noi, le simpatie di tutti.

Era nato a Milano nel giugno del 1917; il padre funzionario delle poste, di estrazione politica socialista, sorvegliato speciale durante il fascismo; il figlio, affezionato al padre si maturò, in un clima di antifascismo intransigente, in senso liberale. Contribuirono a ciò gli studi – come ho gia accennato – e le ricerche particolari che svolse e pubblicò sulla Milano della restaurazione e del 1848.

Venne la guerra e Giomo, ventitreenne, fu ufficiale di complemento in Grecia ed a Rodi e militò nella Resistenza milanese, guadagnandosi una decorazione al valore. Toccò a lui – ne ricordo il racconto dalla sua viva voce – guidare a palazzo Marino, il giorno della liberazione, la pattuglia incaricata di proteggere il podestà decaduto e di spiegare dal balcone il tricolore redento.

A guerra finita si dedicò all'opera di pacificazione, dirigendo per incarico del comando alleato un centro di rieducazione minorile per giovani sbandati dalle vicende belliche. Gli toccò poi la delicata missione di ritrovare e riunire, con non poche difficoltà durante undici mesi, una parte notevole dei beni di casa Savoia, dispersi nel corso della guerra.

Con l'insegnamento andò di pari passo la sua attività politica. Ho già accennato alle sue funzioni interne nel partito, a Milano e poi anche a Roma, a livello nazionale. Ebbe la sua prima carica pubblica nel 1960, quando fu eletto consigliere pro-

vinciale. Alla provincia si battè con forza contro la debordante politicizzazione di un organo amministrativo che egli riteneva dovesse tutelare esclusivamente gli interessi dei cittadini.

In questo spirito, lottò anche contro l'avvento del centro-sinistra alla provincia, di cui vedeva l'impostazione confusa e contraddittoria e intuiva gli sbocchi negativi. Un centro-sinistra che ebbe, in quella sede, una delle sue prime realizzazioni.

Nel 1963, dopo precedenti battaglie vigorose che lo accreditarono presso l'elettorato, anche se non furono coronate da successo immediato, fu eletto deputato liberale di Milano. Ricoprì la carica per tre legislature (la IV, la V e la VI), essendo stato rieletto nel 1968 e nel 1972. In questo periodo fu prima segretario e poi, dal 1972 in avanti, vicepresidente e presidente del gruppo liberale, nonché presidente di quel delicato organismo che è la nostra Giunta delle elezioni, dove dette nuova prova delle sue doti di serenità, imparzialità e serietà.

Dopo le elezioni del 1976 (in cui si batté con l'entusiasmo e il vigore di sempre, contribuendo a mantenere un deputato liberale a Milano, pur tra le gravi difficoltà che il nostro partito incontrò in una situazione tesa e polarizzata come non mai), fu nominato dal ministro Malfatti — che ne conosceva la competenza e la passione nei problemi di politica scolastica — membro della Commissione speciale della pubblica istruzione per la riforma della scuola media superiore.

Chi scorre gli atti parlamentari tra il 1963 ed il 1972, trova frequenti i segni dell'attività del nostro indimenticabile amico: interrogazioni, interventi, proposte di legge, in particolare nell'ambito della Commissione istruzione, di cui fu membro per tutti e 13 gli anni del suo mandato parlamentare. Non è questo il momento di entrare in particolari; mi sia tuttavia consentito di dire che la sua partecipazione ai lavori della Camera si incentrò particolarmente su tre gruppi di problemi: la politica generale, la struttura dello Stato, la scuola. Vi sono suoi discorsi importanti su tutti e tre i temi.

Nella politica generale, illustrando la linea del nostro partito, egli confermò le sue caratteristiche di uomo di centro, avverso ad ogni estremismo. Come liberale di centro, egli aveva vivo il senso dei principi e delle grandi istituzioni permanenti della libertà e, al tempo stesso, era sensibile alla necessità di adeguarne l'applicabilità ad una realtà che muta obiettivamente in modi inaspettati e veloci come non mai. Sentiva fortemente, se vogliamo riassumere in poche parole – grandi parole – questo suo aspetto, la patria e l'Europa, il Risorgimento da cui usci l'Italia unita ed il nuovo Risorgimento da cui, fra mille esitazioni e travagli, va uscendo la nuova comunità del nostro continente.

Così disposto, riescono naturali i suoi discorsi sul massimo problema istituzionale discusso durante la sua presenza a Montecitorio: quello delle regioni. Già nel giugno 1964 ebbe occasione di parlarne a lungo. È ammirevole la finezza con cui egli districava nella nostra storia, prima e subito dopo l'Unità e poi, più tardi, nella polemica cattolica e repubblicana, i fili che si collegavano - già in Cavour e in Minghetti da un lato alla preoccupazione di fondare saldamente lo Stato unitario, sorto sulla scomparsa degli « staterelli » tradizionali, il primo Stato unitario in Italia dall'impero di Roma in poi; dall'altro a quella di non soffocare la varietà di tradizioni, di culture, di esperienze e di volontà creative che arricchivano ed arricchiscono l'Italia. Una duplice esigenza dialettica - turbata per altro da volontà di vendetta sullo Stato unitario, nutrite da certe parti - che egli conduceva fino ai nostri tempi, sino alla posizione liberale, favorevole in sé al decentramento, ma contraria ad uno spezzettamento non governato da quella visione unitaria, da quelle leggi-quadro di cui parla la Costituzione.

Sono passati da allora tredici anni, le regioni a statuto speciale esistono da trenta, quelle a statuto ordinario da sette, e quella duplice esigenza è sempre viva e sempre insodisfatta. Ne fa fede solenne, accanto alla nostra esperienza quotidiana, un passo del verbale di « convergenze e divergenze » recentemente redatto alla fine delle lunghe conversazioni di questi quattro mesi tra i partiti.

In un uomo come Giomo, nutrito di seri studi filosofici e storici, l'esigenza dialettica non poteva scadere ad espediente materialistico e meccanico, ma vigeva, liberamente, come sentimento dei diversi aspetti della realtà spirituale e della necessità di conciliarli dinamicamente nel segno della libertà. Naturale quindi che dialettica fosse anche la sua posizione sul tema che era il suo cuore, il tema della scuola e dell'università.

Ci vorrebbe un lungo discorso per analizzare gli innumerevoli ed importanti contributi dati da Giomo alla politica scolastica del partito e della nazione, fin da prima della sua elezione a deputato. Mi basti dire che egli, aperto da uomo moderno ai problemi della crescita quantitativa della scuola, non lo era meno a quelli della sua crescita qualitativa, oggi in pericolo. Se una democrazia non vuole essere mera massa, ma cittadinanza cosciente, l'opera comincia nella scuola, con iniziative e con scelte di ordine morale non meno che materiale. Questo il filo conduttore dell'azione di Giomo, questa l'esigenza che sentiamo intorno a noi ancora oggi, tanto più viva quanto meno appagata.

Se qualcosa lo occupò e gli dette slancio, lo confortò in mezzo alle ansie di uomo libero che aveva in comune con noi, sanò la delusione di non trovarsi più su questi banchi, furono, negli ultimi mesi, due temi, la scuola per l'appunto e quel vigore morale e materiale dello Stato, che è fondamento di un ordine pubblico inteso come ordine civile e libero.

Della scuola si occupò nella Commissione ministeriale già ricordata e in seno al partito, in convegni ed in Commissioni dove si elaborava la nostra posizione sulla scuola secondaria superiore. Per l'ordine pubblico aveva appena finito di parlare, in un pubblico dibattito a Como, quando ci abbandonò d'improvviso in una sera dello scorso giugno.

Noi lo ricordiamo con grande affetto e con grande stima. Di tali operai sono fatte le squadre politiche che costruiscono una società e uno Stato. Siamo vicini col cuore ai suoi familiari. Siamo grati a chi si unisce a noi nella memoria e nell'apprezzamento. Grazie.

PICCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della democrazia cristiana mi associo alle nobili e giuste parole con cui l'onorevole Malagodi ha ricordato Alberto Giomo. Porto il compianto della democrazia cristiana per la sua scomparsa. Con Alberto Giomo abbiamo avuto una lunga consuetudine di lavoro. La sua fervida intelligenza, la rettitudine e la probità morale che lo distinguevano, l'ampiezza dei suoi interessi culturali, del suo im-

pegno, e soprattutto, vorrei dire, per il ricordo vivo che ne abbiamo, il senso del dovere che poneva in ogni attività e l'entusiasmo con cui operava nella vita politica e qui in quest'aula, costituivano in lui una forza di impegno civile che era di onore per il Parlamento e per il suo partito.

Ricordiamo Alberto Giomo con amicizia e gratitudine e porgiamo al gruppo liberale e alla famiglia dello scomparso la solidarietà, il rispetto e il compianto di tutto il gruppo della democrazia cristiana.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, mi associo alle parole di ricordo che lo onorevole Malagodi ha pronunziato in quest'aula per l'onorevole Alberto Giomo.

Anche il nostro gruppo ricorda l'amico, oltre che il parlamentare Alberto Giomo, la cui personalità è sempre apparsa a tutti viva e degna del massimo rispetto e della massima considerazione. Abbiamo avuto ripetute occasioni di ammirare in lui le doti di ingegno, di fedeltà alle idee e i nobili sentimenti che lo contraddistinguevano.

Alla famiglia e al partito liberale va il senso del nostro rispetto e del nostro cordoglio.

BRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINI. Il gruppo comunista si associa sentitamente alle parole che sono state testè pronunziate dall'onorevole Malagodi in ricordo del collega onorevole Giomo recentemente scomparso.

Desideriamo esprimere in maniera sentita i nostri sentimenti di cordoglio e di solidarietà al gruppo parlamentare del partito liberale e rinnovare altresì i nostri sentimenti di cordoglio alla famiglia dello scomparso.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo radicale si associa alle parole pronunciate dall'onorevole Ma-

lagodi perché sa – soprattutto io e il collega Mellini sappiamo – che sono parole fedeli ed esatte in ogni circostanza. Ringraziamo, quindi, il gruppo liberale ed il collega Malagodi di averci ricordato con tanta puntualità e giustezza la fisionomia, la vita e la presenza in Parlamento e nel paese del collega Giomo.

Per quanto mi riguarda, posso e debbo forse anche aggiungere qualcosa. Io ho conosciuto fra i miei 16 e 24 anni Alberto Giomo nel partito liberale, l'ho conosciuto sin da allora avendo una visione, una idea diversa dalla sua di quel che dovesse e potesse essere una presenza liberale e libertaria nel nostro paese del partito liberale al quale assieme appartenevamo.

Ricordo anch'io la sua austera attenzione, il suo rigore, l'intransigenza tollerante con la quale, nel lavoro quotidiano, nella presenza assidua, nella attenzione costante, egli testimoniava per sé, per le sue idee e il suo partito.

Ma credo che sia davvero necessario anche da parte mia aggiungere una cosa, ricordare cioè la prova di intelligenza storica di Alberto Giomo. Al contrario non solianto di me, che ero poco più che un ragazzo, ma anche di Carandini, di Villabruna, Giomo aveva compreso che il partito liberale doveva e poteva servire solo mostrandosi sensibile alle sue peculiari analisi e condizioni politiche. Ci illudemmo in tanti allora che il partito liberale potesse avere una dislocazione, non dico certamente migliore, ma diversa. Sbagliammo. Alberto Giomo e gli altri, che poi si strinsero attorno al collega Malagodi dal 1954, hanno avuto in quella occasione ragione ed hanno fornito una prova di intelligenza politica. Noi, ripeto, avevamo sbagliato.

Il liberalismo di Salandra e di Giolitti era certamente diverso dalla visione, dalle speranze liberali e libertarie che potevano contraddistiguere chi invece trovava ancor più ispirazione in Gobetti e in altri momenti della storia della rivoluzione della libertà borghese, voluta dalla borghesia e nata in seno alla borghesia.

Anche con questo sincero riconoscimento di una intelligenza politica reale, puntuale, maggiore della nostra, che avevamo mal riposto – nel senso di dove non avremmo dovuto – per un certo numero di anni le nostre speranze di liberali diversi, ho voluto ricordare questo momento della vita dell'onorevole Giomo.

Naturalmente anche noi indirizziamo ai colleghi del partito liberale, non soltanto del gruppo, oltre che alla famiglia, il senso del nostro cordoglio e il senso del dolore vero per questa scomparsa.

BALZAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALZAMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare del partito socialista italiano si associa con profondo convincimento ed unanime partecipazione al ricordo dell'onorevole Alberto Giomo.

In queste circostanze le parole possono divenire il veicolo meno idoneo per esprimere, senza formalismi e fuori da tentazioni retoriche, i reali sentimenti di un gruppo politico nei confronti di un parlamentare che in primo luogo ha saputo rappresentare con dignità, coerenza ed onestà il mandato ricevuto dai suoi elettori.

Giomo era un liberale, propugnatore di idee e sostenitore di principi diversi dai nostri. Tuttavia egli nell'Italia post-fascista, per la sua cultura crociana, per l'esperienza formata nella Resistenza e nei Comitati di liberazione nazionale, ha saputo esprimere valori politici, democratici ed umani comuni anche ad altre forze politiche ed ha saputo legare la sua battaglia parlamentare e i suoi principi liberali ai processi più profondi di rinnovamento della società italiana.

Un segno concreto, immediato di questa sua sensibilità ed attualità di impegno lo ritroviamo proprio nell'ultimo atto della sua vita di politico e di uomo. Egli è morto mentre discuteva a Como uno dei temi più difficili e più attuali dell'Italia di oggi: la riorganizzazione democratica e il sindacato di polizia.

L'onorevole Giomo aveva compreso il significato innovatore di questo obiettivo ed il suo contributo è stato prezioso. Certo, anche su questo tema vi erano differenze di impostazione, ma il confronto era vitale anche per noi, induceva a riflettere e rimeditare su cose che si ritenevano meno difficili o già acquisite, o su problemi che forse, a volte, erano sottovalutati. In questo senso il confronto con lui era utile, vorrei dire necessario, per meglio capire la complessità della realtà e i rischi non trascurabili presenti in questo campo.

Ebbi occasione di parlare con alcuni agenti di polizia che erano andati ad ascoltarlo nel suo ultimo dibattito. Non condividevano le sue idee sul sindacato autonomo,

ma – mi dissero – dalla sua impostazione traspariva una convinzione sincera che incuteva rispetto. « Egli non strumentalizza, come tanti altri, questa vicenda », dissero, « ma crede onestamente che non si possa operare in modo diverso ». Ecco un giudizio semplice, un riconoscimento tanto più significativo quanto più sono divenuti insidiosi e sovente carichi di pregiudizi gli apprezzamenti che si fanno sul mondo politico.

Del resto, queste caratteristiche di limpidità e di rigore nelle battaglie politiche si ritrovano nelle sue lotte, ricordate anche dall'onorevole Malagodi, sulla scuola. In questo campo fu un protagonista. Ebbe a cardine della sua lotta i principi liberali democratici e i valori dell'autonomia e della libertà dell'insegnamento. Alcune delle sue tesi tornano oggi nel dibattito sulla scuola: ad esempio, quella sull'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Lontano dall'idea e dal costume del notabile, l'onorevole Giomo fu dunque un militante vero nella lotta politica. Mai rassegnato, impegnato come pochi, ha valorizzato insieme il ruolo del partito liberale e la funzione di parlamentare. In questa luce noi lo ricordiamo con gli amici liberali. Le radici culturali, le esperienze di lotta, l'ideologia sono diverse. Ma comune, strettamente comune è stata la nostra battaglia in difesa di queste istituzioni democratiche così spietatamente e sanguinosamente insidiate e colpite, in difesa dei valori umani e dei principi di libertà dei singoli cittadini e di tutta la collettività nazionale.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il gruppo parlamentare Costituente di destra-democrazia nazionale si associa alla commemorazione dell'onorevole Giomo pronunciata dall'onorevole Malagodi. Anche noi ricordiamo questo collega, questo parlamentare, nelle sue manifestazioni, nella sua presenza a Montecitorio; ricordiamo anche il suo senso del dovere, la sua rettitudine. Fu un uomo senza malizia, un uomo candido, la cui onestà forse in questo mondo di furbi sembrava sconfinare nella ingenuità. Ma era, in definitiva, un uomo puro, come forse non ve ne sono più.

Anche per questo abbiamo sinceramente sentito questa perdita, che non è tale solo per il Parlamento, ma per la classe politica nazionale.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. La figura dell'uomo e del parlamentare è stata lumeggiata in ogni sua angolazione. Dell'onorevole Giomo abbiamo apprezzato le doti di onestà, la dottrina, l'impegno politico che caratterizzarono la sua vita. A nome del partito socialdemocratico, mi associo al cordoglio della Camera, del gruppo parlamentare e del partito liberale.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Mi associo, a nome del Governo, alle parole di rimpianto che sono state pronunciate con convinzione dall'onorevole Malagodi e da altri colleghi, ricordando dell'onorevole Giomo l'esemplare dedizione al lavoro parlamentare e la capacità non comune nel saper tenere rapporti non convenzionali, ma costruttivi, con i gruppi e i colleghi di tutta la Camera.

Per questo invito la Presidenza a rinnovare alla famiglia, e rinnovo direttamente al gruppo liberale, l'espressione delle mie più vive condoglianze.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è con animo commosso che mi associo alla commemorazione dell'onorevole Alberto Giomo, repentinamente scomparso. Anch'io ho un ricordo assai vivo della sua figura di politico, dell'ampia e appassionata attività che svolse in questa Camera per tre legislature, della sua personalità umana, così cordiale, così tipica di una storia e di una tradizione lombarda. Aveva una fede ferma e democratica e lo dimostrò fin dai tempi difficili e gravi della Resistenza, alla quale partecipò vigorosamente. Credeva in modo schietto nelle dottrine e nelle idee liberali, alle quali si era formato anche attraverso lo studio di grandi personalità come Croce e come Einaudi.

Sappiamo che profuse la sua intelligenza e le sue energie in vari settori della vita pubblica, ma fu soprattutto qui, in quest'aula, nel Parlamento, che espresse le sue qualità e le sue capacità di legislatore e di organizzatore (queste ultime come presidente del gruppo del suo partito).

Seguì con attenta e particolare competenza i problemi della scuola. Tutti ricordiamo i contributi che in questo campo dette alla redazione di importanti provvedimenti legislativi.

Sicuro di interpretare i sentimenti di tutti voi, esprimo la nostra sincera partecipazione al cordoglio della famiglia e del gruppo liberale, di cui fu autorevole e stimato dirigente.

Presentazione di disegni di legge.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Mi onoro presentare, a nome del ministro di grazia e giustizia, il disegno di legge:

« Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali ».

Mi onoro altresì presentare, a nome del ministro della difesa, i disegni di legge:

« Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della marina mercantile »;

« Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 (1479); e della concorrente proposta di legge: Orsini Gianfranco ed altri: Provvidenze in favore delle zone della regione Veneto colpite dai fenomeni sismici del 6 maggio e del 15 settembre 1976 (758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976; e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Orsini Gianfranco ed altri: Provvidenze in favore delle zone della regione Veneto colpite dai fenomeni sismici del 6 maggio e del 15 settembre 1976.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giglia.

GIGLIA, Relatore. Desidero informarla, signor Presidente, che il Comitato dei nove non è riuscito a concludere l'esame degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge. Mi permetto chiederle, a nome dello stesso, una breve sospensione della seduta per riprendere la discussione dei progetti all'ordine del giorno alle ore 18.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non sarebbe preferibile, prima di sospendere la seduta, ascoltare la sua replica e quella del Governo?

GIGLIA, Relatore. Sono in discussione alcuni « nodi » che costituiscono parte integrante delle repliche, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giglia, prendo atto della richiesta del Comitato dei nove, non senza esprimere rammarico per la stessa, che sarebbe stato bene preannunciare in qualche modo alla Presidenza, tanto più che da parte nostra erano stati formulati taluni dubbi sui previsti tempi di lavoro del Comitato stesso.

Ritengo, a questo punto, che la seduta potrebbe essere sospesa fino alle 17, per riprendere con l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno. Mi auguro che nel frattempo il Comitato dei nove prosegua alacremente i suoi lavori, così da consentirci di riprendere la discussione dei progetti di legge relativi alla ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto il più presto possibile.

GIGLIA, Relatore. Faremo del nostro meglio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la seduta è sospesa fino alle ore 17 e che riprenderà con la

discussione dei successivi punti all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Sospendo, pertanto, la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni (1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Marabini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARABINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, intende affrontare il problema di una normativa particolare per rendere più celere l'intervento dell'AJMA nello specifico settore delle carni.

Perché l'AIMA possa essere in grado di intervenire con rapidità, occorre modificare alcune delle attuali procedure, invero lente dal punto di vista burocratico, tendenti a fronteggiare squilibri immediati, che risultano incompatibili e non idonee al fine di un sollecito intervento. Ecco perché il decreto-legge in esame si propone di esonerare l'AIMA dall'obbligo impostole dall'articolo 12 della legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, che prevede sempre la gara di appalto per la scelta dell'assuntore cui affidare determinati servizi, consentendo in-

vece il ricorso alla trattativa privata e favorendo così le organizzazioni dei produttori del settore, ad ampia base associativa. Tali organizzazioni, attraverso una loro efficace azione uniforme, potranno garantire una effettiva prontezza ed una concreta validità degli interventi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, annuncio che il mio gruppo esprimerà un voto favorevole al provvedimento. In Commissione ho già avuto occasione di sottolineare il favorevole orientamento del mio gruppo, anche se indubbiamente tra la procedura concorsuale e quella a trattativa privata, la prima offre maggiori garanzie. Se ne rese conto lo stesso legislatore, quando vincolò l'AIMA a seguire la procedura concorsuale, escludendo quella della trattativa privata che, per lo meno, si presta a dubbi circa l'assoluta regolarità.

Ricorrono però, nella fattispecie, gli estremi di una situazione veramente eccezionale che si è determinata nel settore delle carni e che richiede interventi da attuarsi con la massima sollecitudine. Rendendoci conto di tali esigenze e considerato che l'incarico per gli interventi nel mercato delle carni viene attribuito all'associazione italiana allevatori, sulla base di una metodologia uniforme per tutto il territorio nazionale, noi riteniamo, pur se in linea di principio saremmo favorevoli al mantenimento della procedura concorsuale, che non sussistano ragioni per ostacolare la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Giannini. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annunciamo anche noi il nostro voto favorevole all'approvazione del prov-

vedimento in esame, del quale non sfugge il carattere straordinario, e che è teso a facilitare l'immissione sul mercato delle carni attraverso l'intervento delle associazioni dei produttori.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

MARABINI, Relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto ho dichiarato in apertura della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Desidero ringraziare l'onorevole relatore per aver messo in evidenza le finalità di questo decreto-legge, le cui disposizioni – applicabili al solo settore delle carni – trovano piena giustificazione nella necessità di rendere più agili e snelle le operazioni dell'AIMA - almeno in un comparto, quale appunto quello delle carni, che richiede immediatezza di interventi, in attesa di un riordinamento di tutta la materia, da attuarsi in sede di ristrutturazione dell'azienda -, svincolandola da quei formalismi procedurali imposti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303 e rendendola in grado di corrispondere pienamente agli obiettivi ed alle funzioni proprie dell'azienda stessa, nella sua qualità di responsabile della gestione delle operazioni di intervento, nei confronti della Comunità economica europea. Né va trascurata l'importanza che assume la piena utilizzazione, prevista dal decreto-legge, degli organismi associativi riconosciuti dei produttori, i quali sono in grado di assicurare, grazie alla loro consolidata esperienza, uniformità e prontezza di intervento su tutto il territorio nazionale.

È doveroso porre in evidenza che l'impostazione cui si attiene il decreto-legge in esame consente altresì all'AIMA di procedere all'individuazione diretta dei soggetti cui attribuire l'incarico di assuntore, osservando un criterio fiduciario quanto mai necessario, data la delicatezza dei compiti che l'assuntore è chiamato a svolgere, e vincolando per altro la scelta ad un am-

bito limitato da una norma esplicita a quegli organismi di produttori che, oltre alla provata esperienza, presentano anche un requisito che va attentamente valutato, vale a dire l'assenza di fini di lucro; ciò infatti comporta un'ulteriore garanzia ai fini del corretto svolgimento del compito a tali organismi affidato.

Per questi motivi il Governo invita la Camera ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione orale, in sostituzione del relatore onorevole Pumilia, l'onorevole Emilio Rubbi.

RUBBI EMILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al fine di conseguire una maggiore tutela fiscale nel settore dei combustibili, il Governo ha emanato il decretolegge 10 giugno 1977, n. 287. Il Governo, infatti, si è trovato nella necessità di appor-

tare un ulteriore aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione prevista per il petrolio e per il gasolio destinati al riscaldamento, in modo tale da avvicinarla a quella stabilita per il gasolio impiegato nell'autotrazione. Conseguentemente, per effetto appunto del decreto-legge in esame, si riduce il margine di convenienza che determina il ricorso alle frodi in questo delicato settore, frodi consistenti appunto nella distrazione del gasolio dall'uso agevolato previsto per il riscaldamento a quello più tassato dell'autotrazione.

Con il provvedimento il Governo ha ritenuto inoltre necessario, ai fini di una perequazione del carico di imposta, aumentare anche le aliquote degli oli lublificanti diversi da quelli bianchi e degli oli combustibili.

Con l'articolo 1 del decreto-legge, si dispone l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per il petrolio ed il gasolio destinati al riscaldamento da 1.800 a 2.200 lire il quintale. Sempre con l'articolo 1 si provvede ad aumentare le aliquote degli oli lubrificanti diversi da quelli bianchi da 12.400 a 15.000 lire it quintale, e quelle degli oli combustibili densi – sia quelli ad alto tenore di zolfo, sia quelli a basso tenore – rispettivamente da 80 a 100 e da 5 a 100 lire il quintale.

Per gli oli combustibili semifluidi, invece, l'aumento è da 510 a 625 lire il quintale; per gli oli combustibili fluidi da 600 a 730 lire il quintale; per gli oli combustibili fluidissimi, infine, l'aumento è da 1.700 a 2.100 lire il quintale. Lo stesso aumento viene apportato ai prodotti petroliferi il cui trattamento fiscale è assimilato agli oli combustibili densi.

Con i successivi articoli 2 e 3 del decreto-legge si stabiliscono disposizioni normalmente inserite in provvedimenti analoghi a quello oggetto del nostro esame, sia al fine di assoggettare all'aumento di imposta anche i quantitativi che sono già stati estratti dagli impianti petroliferi o importati con pagamento dell'imposta nella precedente misura (quantitativi, per altro, che siano posseduti in quantità superiore a venti quintali da esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale), sia al fine di stabilire le sanzioni pecuniarie che debbono essere poste a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia dei quantitativi presso di loro depositati.

Mentre non posso non evidenziare come entro l'arco degli ultimi dieci mesi sia la terza volta che il Parlamento è chiamato a legiferare sul regime fiscale di prodotti petroliferi, per le ragioni sinteticamente esposte, ed in relazione alla necessità di aumentare il gettito tributario per un ammontare che, in ragione d'anno e salvo eccezionali variazioni dei consumi, è stato valutato nell'ordine di 80 miliardi di lire, propongo alla Camera la conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Froio. Ne ha facoltà.

FROIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, il ritocco alle aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi si verifica oramai con cadenze ravvicinate. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 287 del 10 giugno ultimo scorso si muove nell'ottica di scoraggiare il ricorso alle frodi nel settore di taluni combustibili; ed in particolare, a tale fine, introduce un ulteriore aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione prevista per il petrolio e per il gasolio da riscaldamento, che sovente viene impiegato nell'autotrazione, dal momento che il gasolio per autotrazione subisce una maggiore incidenza dell'imposta medesima.

È innegabile che tale provvedimento contribuirà ad appesantire ulteriormente la già precaria situazione di tante famiglie e di numerosi settori della vita pubblica e privata, in quanto la crisi petrolifera ha colto (e continua a trovare) il nostro paese in una situazione confusa, privo di obiettivi di seria programmazione economica che prevedano alternative a breve o lunga scadenza.

Se la crisi petrolifera ha fatto emergere la totale impreparazione del nostro paese, alla quale non sembra si riesca a porre rimedio con qualche seria e concreta iniziativa, non è comunque a lungo tollerabile il fatto che ogni rimedio legislativo trovi il consenso del Parlamento con la motivazione che il fine giustifica il mezzo.

La crisi energetica non solo ha fatto emergere una grande disorganicità di competenze a livello politico, ma sembra anche riflettersi in maniera accentuata sulla bilancia dei pagamenti e sulla complessa realtà nazionale, senza che interventi organici, approntati con una globale visione delle esigenze, diano la sensazione che si voglia tentare di uscire dal tunnel della crisi stessa.

Per il provvedimento in esame, il fine è quello di ridurre il margine di convenienza che determina il ricorso alla frode: non bisogna però trascurare le conseguenze negative. Riteniamo pertanto che il Governo abbia imposto questi ulteriori pesanti sacrifici anche per altre cause e che l'esigenza supplementare di gettito nasca dalla necessità di coprire determinate spese: vorremmo pertanto conoscere non solo il presumibile ricavato che si otterrà da questa manovra fiscale, ma anche la sua effettiva destinazione.

Più di una volta, in quest'aula, nel corso di dibattiti su problematiche di carattere fiscale o economico, abbiamo avuto modo di ascoltare le vive sollecitazioni del Governo a non sottilizzare o drammatizzare per taluni preoccupanti aspetti di certi provvedimenti, in quanto essi – si assicurava – tendevano sempre, con la massima scrupolosità, ad assicurare i presupposti per la ripresa economica.

Possiamo concordare senz'altro sulla necessità che in questo momento tutti gli strati sociali concorrano ad affrontare i necessari sacrifici, proporzionalmente alle rispettive possibilità, però non possiamo esimerci dall'avanzare qualche riserva su taluni aspetti ed effetti del provvedimento in esame, che finirà per ripercuotersi in tutta la sua onerosità soprattutto sui ceti meno abbienti.

La crisi energetica, che ha provocato in tutti i paesi consumatori di petrolio una spirale inflazionistica ed un progressivo impoverimento delle riserve in favore della vistosa rendita petrolifera dei paesi produttori, ha portato l'Italia ad una situazione drammatica, per uscire dalla quale occorre – come dicevo – far ricorso ad un serio programma energetico alternativo.

Sentiamo parlare in questi giorni – tanto per fare un esempio – di un piano di edilizia popolare che il Governo intenderebbe attuare a breve scadenza, sia per dar lavoro alle folte schiere di disoccupati e sia per realizzare nuovi alloggi per i meno abbienti: riteniamo che le autorità respon-

sabili e lo stesso Parlamento dovrebbero preoccuparsi della necessità di predisporre nuovi criteri di costruzione, al fine di evitare, con collaudate protezioni termiche, i sacrifici e le sofferenze che si determinano nei mesi invernali, visto che ormai il gasolio da riscaldamento sta diventando un vero e proprio prodotto di lusso.

E altresì noto che in molti paesi sono già in fase di avanzato sviluppo studi per lo sfruttamento dell'energia solare proprio nel campo dell'edilizia, al fine di assicurare il riscaldamento a basso costo delle abitazioni. In Italia del problema si parla soltanto sui giornali a titolo di notizia, ma non sembra che i nostri centri di ricerca scientifica pongano l'accento su tali studi, anche se sono intuibili quelli che sarebbero i vantaggi di un piano per lo sfruttamento di questo tipo di energia, che è indubbiamente molto meno costoso di altri.

È di tutta evidenza che, in mancanza di soluzioni alternative, il consumo è e sarà quindi, anche per l'avvenire, scoraggiato esclusivamente con appesantimenti fiscali, cioè con quell'imposizione indiretta che, alla fine, colpisce soprattutto i ceti meno abbienti.

Un altro aspetto preoccupante del provvedimento in esame è dato dal fatto che esso coinvolge nell'aumento dell'imposizione fiscale anche gli olî combustibili impiegati per generare energia elettrica e per azionare le macchine idrovore necessarie per l'irrigazione delle terre bonificate. È indubbio che il ritocco dell'aliquota per quintale di combustibile, previsto anche in questi casi, finirà con l'incidere notevolmente sul costo dell'energia elettrica e sui costi dei prodotti agricoli di talune zone rurali, che lieviteranno ancora a tutto danno dei ceti meno abbienti. Né va trascurato l'effetto negativo che tale provvedimento provocherà per i conduttori delle aziende agricole poste su terreni bonificati ed irrigati appunto con le macchine idrovore. Nel nostro paese aree agricole bonificate che adottano tali sistemi e che sono a produzione intensiva sono diverse. Le nostre preoccupazioni circa le implicazioni negative del disegno di legge di conversione in esame sorgono da osservazioni obiettive che ci spingono ad assumere al riguardo un atteggiamento di cautela e di prudenza.

Il Governo dovrà far conoscere con sollecitudine gli impegni assunti per l'attuazione di un piano alternativo nel campo

energetico. L'energia nucleare e quella solare saranno in futuro di attualità. Occorrerà fare una scelta anche sulla scorta delle considerazioni che scaturiscono dal rispetto dell'ecologia. Ma una soluzione dovrà essere affrontata e Governo e Parlamento devono far convergere su tale problematica la loro attenzione nella consapevolezza che dalla stessa soluzione di tali problemi dipenderà, nel prossimo futuro, lo sviluppo dell'economia del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Buzzoni. Ne ha facoltà.

BUZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, a me sembra che questo provvedimento susciti alcune perplessità ed anche alcuni rilievi critici sia per quanto riguarda la sua sostanza sia per quanto concerne la forma.

Una prima osservazione critica riguarda il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non mi sembra che essa sia giustificata, né la relazione dà delle motivazioni al riguardo. Affermare infatti che si è tenuto conto della necessità straordinaria ed urgente di eliminare una differenziazione di aliquote che poteva essere o che era una incentivazione alla frode fiscale sembra essere argomento del tutto inconsistente. Questa situazione esisteva già da molti anni. Ricordava lo onorevole relatore che in nove mesì su questa materia si è legiferato per ben tre volte. Questa situazione di differenziazione di aliquote esisteva dunque e non è stata rilevata nelle tre occasioni in cui si è legiferato su tale materia. Dire che questa differenza di aliquote ha creato una situazione tale da dover ricorrere alla decretazione d'urgenza sembra a me una forzatura

Noi crediamo che il Governo debba usare lo strumento del decreto-legge con estrema cautela, ed evitare di porre il Parlamento di fronte al fatto compiuto, come accade per quanto riguarda questo provvedimento il quale anche per il suo contenuto si presterebbe ad una discussione che viene resa più difficile proprio dal fatto che su questa materia si è adottato lo anzidetto strumento.

Ho già detto che la motivazione addotta, quella cioè di eliminare una incentivazione alla frode, mi sembra poco persuasiva. Ritengo che sia più vera un'altra motivazione, quella cioè che ad un certo punto si è ravvisata l'esigenza di incrementare il get-

tito fiscale e si è ricorsi all'aumento delle aliquote anche forse per eliminare, almeno in parte, questa loro differenziazione, che poteva in qualche modo, non lo nego, incentivare o rendere possibile un certo tipo di frode fiscale. La motivazione di arrivare ad una maggiorazione del gettito tributario rispondeva probabilmente ad una esigenza del momento, che non è però indicata nella relazione la quale, da questo punto di vista, è estremamente carente. Non quantifica il gettito derivante dalla maggiorazione delle aliquote e non dice qual è la destinazione di questa maggiorazione.

Si tratta, dunque, di un provvedimento che inasprisce ancora l'imposizione indiretta, e l'onere dello stesso provvedimento lo rilevava il collega che mi ha preceduto - ricade in particolare sui bilanci familiari. Infatti, il riscaldamento costerà di più e si avrà una ripercussione anche nella produzione della energia elettrica. Inoltre, non si comprende la ratio di questo provvedimento in ordine all'aumento di alcune aliquote e non di altre. Sembra di poter dire che si siano voluti salvaguardare alcuni settori produttivi come quelli della chimica e della siderurgia, però, nello stesso tempo, si è inciso su altri settori come quelli concernenti le attività artigiane, l'edilizia e, per alcuni aspetti, l'agricoltura Perché si sia proceduto in questa maniera piuttosto che in un altra non è dato conoscere con sufficiente chiarezza perché, appunto, la relazione è estremamente carente.

Crediamo che si debba censurare anche questo metodo di ritoccare le aliquote con provvedimenti contingenti e limitativi, che non affrontano mai la questione nella sua globalità e costringono a ritornare a legiferare sulla stessa materia più volte in un breve arco di tempo. Se esistono problemi di ristrutturazione delle aliquote per determinate imposte, si affrontino questi problemi in maniera organica così che si possa tener conto del complesso della materia e applicare quelle discriminazioni che possano apparire più opportune sotto il profilo economico.

Questi i motivi - così brevemente esposti - per i quali noi non daremo il nostro consenso alla conversione in legge di questo decreto, ma ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare, per la Commissione, l'onorevole Emilio Rubbi.

RUBBI EMILIO. Non ho da aggiungere alcuna particolare considerazione a quelle già esposte nella relazione. In parte esplicitamente ed in parte implicitamente, avevo 'espresso le perplessità che poi sono state oggetto degli interventi dell'onorevole Froio e dell'onorevole Buzzoni.

Desidero, per altro, associarmi alle considerazioni fatte dall'onorevole Froio quando ha sottolineato l'opportunità e la necessità di provvedere ad una intensificazione degli sforzi tendenti alla ricerca di soluzioni tecniche atte a porci in grado di avere delle fonti di energia alternative a quelle del petrolio. Si tratta di considerazioni di carattere generale sulle quali indubbiamente non possono non essere concordi tutti i gruppi parlamentari nonché il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Emilio Rubbi per la sua esauriente disamina del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287. Il provvedimento trova una sua ragion d'essere – come detto anche nella relazione – nel fatto di diminuire ancora il divario della « forbice » fiscale tra le aliquote di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi destinati ai consumi domestici e quelle sui prodotti destinati all'autotrazione.

A questo proposito, alcune cifre che indicherò serviranno anche a chiarire e a quantificare il gettito, così come e stato chiesto dall'onorevole Buzzoni. Si prevede, sulla scorta dei dati in nostro possesso a tutto maggio, una diminuzione del consumo di gasolio per riscaldamento del 16 per cento e di petrolio per riscaldamento del 41 per cento.

Questo sta a significare che i provvedimenti adottati dal Governo, e approvati dal Parlamento, hanno prodotto effetti positivi nella lotta all'evasione. Scoraggiando tale interesse all'evasione si potrà anche recuperare buona parte delle forze della guardia di finanza e delle dogane, attualmente sottoposte a un impegno di controllo al-

quanto intenso per questo settore, per destinarle ad altri settori della vigilanza e del controllo fiscale nel nostro paese.

Avendo dovuto ritoccare alcune di queste aliquote, si sono dovute di conseguenza modificare anche altre aliquote che riguardano gli oli combustibili. Comunque, il gettito previsto come portata di questo decreto-legge dovrebbe aggirarsi – siamo ovviamente nel campo delle previsioni – intorno ai 79 miliardi per il 1977.

Certo, non è questa l'occasione per parlare del problema delle fonti alternative di energia, che giustamente ha sollevato l'onorevole Froio, problema ben più vasto della modesta portata di questo provvedimento, che vuole essere un ritocco alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti.

Per quanto riguarda il decreto-legge, onorevole Buzzoni, credo di dover confermare quello che ho avuto modo di esporre in sede di Commissione. I decreti-legge, in materia fiscale, sono necessari e non possono essere eliminati.

BUZZONI. Non è certo questo il caso!

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non possono essere eliminati, perché gli aumenti di aliquote in materia di imposta di fabbricazione su benzina e carburanti, per ovvî motivi che credo sia inutile spiegare, hanno il carattere di decreti « catenaccio »; diversamente vi sarebbero coloro che potrebbero approfittare della « ventilata » notizia — e in questa materia la « ventilazione » è molto ampia — per cui i consumatori inevitabilmente sopporterebbero l'onere dell'aumento a vantaggio di alcuni speculatori.

Ho già riferito la quantificazione del gettito. Si tratta di gettito fiscale e non di lotta alle frodi? Non direi. Diciamo, semmai, che il decreto-legge si propone tutti e due gli obiettivi: quello di combattere ulteriormente le frodi in questa materia e quello di conseguire un maggiore gettito fiscale.

Il provvedimento, che riguarda solo alcune voci delle tabelle che sono indicate nel disegno di legge medesimo, ha escluso l'aumento per molte altre voci delle tabelle, proprio perché si è cercato di non andare a toccare alcuni settori produttivi, manifatturieri od altro. Certo, quelli che vengono colpiti protestano. È un fatto naturale. Se

ad essere colpito fosse stato un numero maggiore di persone, si sarebbe avuto anche un numero maggiore di proteste.

Ritengo che, nel complesso, il provvedimento, per la modestia della sua portata, possa essere accolto, pur con tutte quelle riserve che sono da farsi – la prima riserva la avanza il Governo stesso, in quanto non è affatto simpatico inasprire l'imposizione indiretta – per il fine che si intende raggiungere e che, come dimostrato dai dati che mi sono permesso di riferire ai colleghi della Camera, ha già dato effetti positivi sia per quanto riguarda il gettito, sia per quanto riguarda lo scoraggiamento all'evasione dell'imposta di fabbricazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Sospendo la seduta, in attesa della conclusione dei lavori del Comitato dei nove per il disegno di legge n. 1479.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 18,40.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1479 e della concorrente proposta di legge n. 758.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1479 e della concorrente proposta di legge n. 758.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giglia.

GIGLIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel confermare che il lavoro svolto nell'ambito del Comitato dei nove è stato quanto mai proficuo, dimostrando l'utilità della sospensione della discussione che abbiamo richiesto, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti nel corso del dibattito. Tutti hanno portato,

nell'arco delle loro posizioni politiche, una espressione di maturato convincimento su un provvedimento così importante ed attorno al quale non sono mancati interessi e contrasti, ma che oggi va verso il voto in un clima di largo consenso delle forze politiche.

Al lavoro che abbiamo svolto in sede di Comitato ristretto, che già aveva dato luogo al nuovo testo della Commissione, altro lavoro si è aggiunto nel corso di questi giorni e nel corso dell'esame degli emendamenti. Tutta questa opera ci ha dato la netta sensazione di aver risolto alcuni dei nodi principali presenti nella legge: in particolare abbiamo rivolto la nostra attenzione al miglioramento di alcune disposizioni sulle agevolazioni ed i benefici alle categorie industriali, commerciali ed artigianali delle zone terremotate.

Abbiamo prestato altresì una particolare attenzione ad uno dei problemi che era rimasto in ombra nel corso della discussione del disegno di legge: quello cioè relativo al dissesto idrogeologico, per la parte non di competenza della regione. Nel corso del dibattito e delle audizioni in Commissione, avevamo avuto la più ampia assicurazione da parte del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia che una larga parte dei fondi assegnati alla regione stessa sarebbe stata destinata alla sistemazione idrografica di competenza della regione. In particolare, secondo il piano predisposto dalla regione, circa 400 miliardi saranno destinati alla sistemazione dei bacini mon-

Nel risolvere il problema relativo all'articolo 5, che riguarda il traforo di Monte Groce Carnico, siamo riusciti ad individuare fonti di finanziamento per destinare 70 miliardi alla sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici e ad impinguare altresì la destinazione iniziale di 35 miliardi per le strade statali (la Pontebbana e la strada del Barcis), portando quella somma a 60 miliardi.

Una particolare attenzione è stata riservata al problema dell'università di Udine, alla quale il Comitato dei nove ha destinato dieci miliardi di lire.

Quanto non è stato possibile prevedere nell'articolato del disegno di legge, ha trovato accoglimento in un ordine del giorno, presentato da tutte le forze politiche, che impegna il Governo a predisporre, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, un piano generale di investimenti per le zone terremotate, che preveda iniziative idonee a svolgere funzioni propulsive della produzione industriale ed agricolo-alimentare, da realizzarsi da parte degli enti di gestione e delle finanziarie. Con ciò si è voluta sottolineare l'opportunità che le partecipazioni statali concorrano allo sviluppo di un nuovo spirito di iniziativa attraverso proposte che potranno sottoporre alla regione, in una zona in cui sono numerosi i benefici e le agevolazioni di cui potranno godere le aziende.

Se, a conclusione della mia relazione, ho invitato la Camera ad approvare il disegno di legge, pur nella sua complessità, oggi, nella replica, desidero ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito e ribadire ancora una volta che il provvedimento rappresenta – considerata la grave situazione economica del nostro paese – un grosso sforzo per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli e per il loro avvio verso lo sviluppo che meritano.

La destinazione di 3.325 miliardi di lire a questo scopo, unitamente alle ampie agevolazioni in materia di costo del lavoro, sodisferà – ne sono certo – le attese degli imprenditori economici e, soprattutto, creerà il clima idoneo affinché la ricostruzione non sia soltanto materiale, ma sia anche morale e sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare lo onorevole sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lavoro che ha preceduto la predisposizione del provvedimento da parte del Governo ha notevolmente facilitato in sede di Commissione, e faciliterà anche in aula, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame. D'altra parte, gli accordi che sono intervenuti in Commissione, soprattutto su alcuni punti più importanti (qui ricordati dal relatore Giglia), consentono al Governo di soffermarsi con estrema brevità soltanto su alcuni punti.

Mi preme ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e, in particolare, coloro che, in Commissione, hanno contribuito, con spirito unitario, al raggiungimento delle intese cui si è riferito il relatore. Pur se non è questa la sede per usare espressioni retoriche, vorrei anch'io sottolineare – d'accordo con l'onorevole Giglia – lo sforzo finanziario che, in un mo-

mento economico così delicato per il paese, è stato previsto per il Friuli.

Seguendo il criterio già in precedenza adottato con le leggi emanate lo scorso anno, l'attuazione degli interventi è stata demandata alla regione. Nel complesso, la legge prevede una serie di interventi non solo di ricostruzione, ma anche e soprattuto di sviluppo. Vi sono interventi in alcune infrastrutture fondamentali che contribuiranno allo sviluppo non solo dell'area interessata dal sisma, ma anche dell'intera regione.

Con questo disegno di legge si è cercato comunque di alterare il meno possibile la sistematica generale del nostro ordinamento giuridico nei vari settori di intervento, nel convincimento che le norme eccezionali, adottate in occasione di particolari calamità naturali, devono rispettare il quadro e i principi che regolano il meccanismo amministrativo nelle sue diverse articolazioni.

La determinazione dei controlli, l'accelerazione delle procedure potranno essere necessarie solo nei limiti in cui oggettivamente lo si richiederà per mantenere tempi più brevi possibili nella fase di ricostruzione e nell'avvio del processo di sviluppo della regione. Con questo disegno di legge può dirsi cessato il periodo dell'emergenza, del soccorso, per entrare in quello più decisivo della rinascita, che potrà vedere impegnato tutto il paese nel sostegno di questa zona.

Con il periodo di emergenza che si chiude, penso di raccogliere, anche a nome del Governo, l'apprezzamento che è stato fatto da tutti gli intervenuti in quest'aula per l'opera svolta dal commissario straordinario. Infine, vorrei riconfermare la disponibilità del Governo a quelle modificazioni ed aggiunte che sono state concordate, purché esse rispettino il complesso del nostro ordinamento e non contribuiscano ad alterarlo, creando una situazione giuridica particolare per queste regioni, il che non faciliterebbe certamente l'opera di ricostruzione e di sviluppo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MORINI, Segretario, legge:

« Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni

nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 684, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 400 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento della occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni.

A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

- a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;
- b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità; sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;
- c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;

- d) le norme per la delega di funzioni e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);
- e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
- f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1º giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
- g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;
- h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 400 miliardi, con le seguenti: 375 miliardi.

1. 6.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: 400 miliardi con le seguenti: 390 miliardi.

 Tessari Alessandro, Cuffaro, Raicich, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Chiarante, Bernardini, Brini.

L'onorevole Alessandro Tessari ha facoltà di svolgerlo.

TESSARI ALESSANDRO. Il nostro emendamento prevede di dedicare all'istituenda università di Udine non un miliardo e mezzo, come è previsto nel testo della Commissione, ma 10 miliardi aggiuntivi a quel miliardo e mezzo.

Tale richiesta è stata tuttavia recepita nell'emendamento presentato dalla Commissione, per cui ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: in un quadro di sicurezza idrogeologica.

1. 2. Pinto, Milani Eliseo, Gorla, Corvisieri.

Al terzo comma, sostituire la lettera b\ con la seguente:

b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani pluriennali e annuali comprensoriali, di sviluppo e di intervento idrogeologico alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani pluriennali annuali comprensoriali di sviluppo e di intervento idrogeologico proposti e approva i piani regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali; per le comunità il piano pluriennale e annuale comprensoriale di sviluppo e di intervento idrogeologico deve coincidere rispettivamente con il piano pluriennale comunitario per lo sviluppo economico e sociale di cui all'articolo 15 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 maggio 1973, n. 29, e con il programma stralcio annuale di cui all'articolo 19 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 maggio 1973, n. 29.

1. 3. Pinto, Milani Eliseo, Gorla, Corvisieri.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerli.

PINTO. Penso che l'emendamento 1. 2 si illustri da sé. L'emendamento 1. 3 tende a dare un carattere di maggiore decentramento alla programmazione delle scelte regionali, di cui alla lettera b).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, lettera a), sostituire le parole: le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione con le seguenti: le direttive per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione.

1. 1. Castiglione, Fortuna.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgerlo.

CASTIGLIONE. Abbiamo presentato questo emendamento perché ci sembra opportuno introdurre una maggiore puntualizzazione in relazione alle procedure pianificatorie degli interventi riguardanti la ricostruzione e la rinascita del Friuli. A nostro avviso, la formulazione dell'articolo 1 può creare un dubbio in ordine alla separazione tra il piano di sviluppo e di rinascita e gli interventi relativi alla ricostruzione delle case. Per questo, con l'emendamento, ritenevamo opportuno precisare che nella programmazione e pianificazione, in definitiva, deve comprendersi anche la ricostruzione delle case di abitazione distrutte.

In sede di Commissione speciale e di Comitato ristretto è stato obiettato che non vi sono dubbi in ordine all'interpretazione in questo senso della unicità della programmazione. L'atteggiamento preso dagli altri gruppi, nonché la preoccupazione di votazione contraria sull'emendamento, che potrebbe addirittura introdurre elementi di interpretazione esattamente contraria a quelli che noi ci proponevamo, sono gli unici motivi per i quali dichiariamo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) norme per il potenziamento delle strutture tecnico-amministrative dei comuni, delle loro comunità e consorzi delle zone terremotate.

1. 5. Colomba, Triva, Baracetti, Bernini Lavezzo Ivana.

L'onorevole Colomba, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BARACETTI. Signor Presidente, questo emendamento è stato reso inutile da alcuni chiarimenti che il Governo ha fornito in sede di Commissione speciale. Pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GIGLIA, Relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento Pinto 1. 2, volto ad aggiungere, al secondo comma, le parole: « in un quadro di sicurezza idrogeologica ».

Esprimo invece parere contrario all'emendamento Pinto 1. 3 perché inserisce altre motivazioni in un comma che appare del tutto organico nella formulazione della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento Colomba 1. 5, che per altro è stato ritirato, si è precisato che quanto in esso previsto era già sufficientemente chiaro nella lettera d) dell'articolo 1, allorché si parlava di norme per la delega di funzioni e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali.

Quanto all'emendamento della Commissione 1. 6, esso ha lo scopo di portare i 400 miliardi, previsti dal primo comma, a 375 miliardi. Questa variazione è il risultato delle somme impegnate negli articoli successivi, ivi compresi i 10 miliardi che formavano oggetto dell'emendamento Tessari. Pertanto, ne raccomando alla Camera la approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il billancio e la programmazione economica. Il Governo è favorevole all'emendamento Pinto 1. 2, mentre è contrario all'emendamento Pinto 1. 3. Il Governo esprime infine parere favorevole all'emendamento della Commissione 1. 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pinto 1. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Pinto, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MORINI, Segretario, legge:

« Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

1) Industria, commercio, artigianato e turismo.

Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto indicato.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1981.

Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione del la spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal ministro del tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere

sui mezzi finanziari assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2-bis, con la integrazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 9 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decretolegge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decretolegge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

È concesso un contributo straordinario in conto interessi, da determinarsi con legge regionale, alle imprese della regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accer-

tati con idonea documentazione avente data certa.

A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalità previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passività.

Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti e cooperative, compresi i consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decretolegge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilità separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.

2) Agricoltura.

- a) attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola predisposti, nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;
- b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti;
- c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessità delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idro-potabili e viarie, sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonché di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;
- d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
- e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;
- f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario:
- g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;
- h) istituzione, da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concederà finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresì concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresì concessi per il consolidamento a medio termine di passività one-

rose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

La regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini della funzionalità delle opere previste dalla presente legge.

3) Opere pubbliche ed edilizia.

- a) concessione, con le modalità di cui al successivo articolo 2-bis, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione. Gli aventi diritto ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;
- b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficienza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonché opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;
- d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

La ricostruzione, che dovrà avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti

tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.

Tutti i provvedimenti adottati dalla regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle emanande norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Fra gli interventi di cui alla lettera b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

La regione, con propria legge, definirà le modalità e le procedure per il controllo della conformità delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformità, seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al n. 1), sostituire il nono comma con il seguente:

È concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali delle aziende artigianali e commerciali sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documentazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalità e la misura del contributo saranno determinati con legge regionale.

2. 14.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo e le operazioni di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908,

e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile.

2. 15.

Sono stati altresi presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 1), sopprimere il secondo comma.

2. 4. Macciotta, Brini, Bernardini.

Al n. 1), sostituire il terzo comma con il seguente:

Ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sarà definita dalla regione.

2. 5. Brini, Macciotta, Baracetti, Bernardini.

Al n. 1), quarto comma, sostituire le parole: i benefici previsti, con le seguenti: le agevolazioni previste.

2. 6. Macclotta, Brini.

BRINI. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento 2. 4. Rinunzio ad illustrare gli emendamenti 2. 5. e 2. 6. essendo stato fatto proprio il loro contenuto dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 1), sostituire il quinto comma con il seguente:

Le domande non ammesse alle agevolazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, a causa di insufficienza di disponibilità di fondi sulla quota riservata a norma del quarto comma dell'articolo 1 del decreto suindicato, potranno ottenere dalla regione le agevolazioni medesime con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

2. 7. Macciotta, Cuffaro, Migliorini, Colomba, Baracetti, Bernardini.

Al n. 1), dopo il quinto comma, inserire il seguente:

Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1977, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1979, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:

- a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
- b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

2. 8. Migliorini, Bernardini, Brini, Pochetti.

BERNARDINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. Con l'emendamento 2. 7 si prevede che, nel caso che i fondi statali si esauriscano, intervenga la regione con i fondi messi a disposizione dalla legge. L'emendamento 2. 8 prevede incentivi a favorire nuove unità occupate nelle aziende rispetto a quelle occupate alla data del 6 maggio 1976. Occorrerà però posticipare, rispetto al testo dell'emendamento, la decorrenza di efficacia della norma dal 31 dicembre 1977 al 30 giugno 1978, atteso che la Commissione finanze e tesoro stamani ha affrontato in sede referente (e domani lo discuteremo in aula) il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 307 del 10 giugno scorso in cui è già previsto fino a quella data lo sgravio degli oneri previdenziali per le imprese operanti nelle zone della regione colpite dal sisma.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al n. 1), settimo comma, sostituire le parole: dell'articolo 9, con le seguenti: dell'articolo 9-bis.

2. 9. Brini, Macciotta.

Al n. 1), sopprimere il nono comma.

2. 10. Bernardini, Brini, Macciotta, Migliorini.

Al n. 1), dodicesimo comma, sostituire le parole: compresi i consorzi di garanzia fidi, a favore di, con la seguente: tra.

2. 11. Bernardini, Brini, Migliorini.

Al n. 1), dodicesimo comma, sopprimere le parole: alla data del 6 maggio 1976.

2. 12. Bernardini, Brini, Migliorini.

Onorevole Brini, intende svolgerli lei?

BRINI. Signor Presidente, l'emendamento 2. 9 prevede una semplice correzione formale e quindi non ha bisogno di essere illustrato; gli altri li ritiriamo perché ricompresi, nel loro contenuto, dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 1), tredicesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine, fino alle parole: contabilità separata, con le seguenti:

Per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1988 la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, riserverà parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per gli interventi a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia. L'entità dei finanziamenti e la destinazione degli stessi verranno concordati dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia con il consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il comitato tecnico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. 1. Castiglione, Fortuna.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgerlo.

CASTIGLIONE. L'emendamento tende a introdurre, per il credito al settore artigiano, una quota di riserva sui fondi dell'Artigiancassa, a favore degli operatori delle zone terremotate, a modifica della proposta avanzata dal Governo, tendente ad utilizzare i fondi stanziati dalla legge per il Friuli. Riteniamo infatti preferibile affidarsi, in questo campo, all'iniziativa e alla valutazione delle autorità regionali, che potranno determinare nelle più adeguate misure l'entità dei finanziamenti con gli organi competenti dell'Artigiancassa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), sostituire la lettera g) con la seguente:

g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero, anche attraverso l'esproprio, e la utilizzazione produttiva, attraverso forme cooperative, dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati.

2. 2. Pinto, Milani, Gorla, Corvisieri.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. L'emendamento tende a favorire la possibilità di effettuare espropri dei terreni, nonché di costituire forme associative tra gli agricoltori interessati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al n. 2), lettera h), sostituire le parole: nonché i criteri e le modalità saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, con le seguenti:

sarà determinata dalla Regione la quale definirà inoltre i criteri e le modalità con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. 13. Bardelli, Colomba, Ianni, Brini, Baracetti.

BRINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINI. Insistiamo su questo emendamento, nonostante la discussione che in propo-

sito si è svolta in sede di Comitato dei nove: esso si riferisce, infatti, alla possibilità di determinare i tassi di interesse da parte della regione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 3), aggiungere il seguente numero 4):

4) Occupazione giovanile.

Nell'opera di ricostruzione e di attuazione dei provvedimenti a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e delle zone della regione Veneto colpite da fenomeni sismici, occorre garantire una pronta attuazione della legge 1º giugno 1977, n. 285, che prevede provvedimenti per l'occupazione giovanile, attraverso l'uso delle facilitazioni previste per la formazione professionale e la istituzione dei lavori a termine, prevedendo l'uso e l'entità delle somme disponibili per i piani previsti, di cui all'articolo 1.

2. 3. Pinto, Milani, Gorla, Corvisieri.

L'onorevole Pinto ha facoltà di svolgerlo.

PINTO. Con l'emendamento in questione chiediamo che, nell'opera di ricostruzione della regione Friuli-Venezia Giulia e delle zone della regione Veneto colpite da fenomeni sismici, sia garantita una pronta attuazione della legge 1º giugno 1977, n. 285, che prevede provvedimenti per l'occupazione giovanile. È, a nostro avviso, importante, ove si voglia realmente ricostruire le zone di cui trattasi, tenere conto delle forze giovanili che possono essere utilmente occupate nei vari settori produttivi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GIGLIA, Relatore. La Commissione ha presentato gli emendamenti 2. 14 e 2. 15: il primo concerne la concessione di un contributo straordinario per danni indiretti ad aziende industriali e commerciali; il secondo autorizza gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia a compiere talune operazioni anche in deroga a norme di legge o di statuto, sempre nei limiti del finanziamento massimo concedibile. Ne raccomando alla Camera l'approvazione.

Sono favorevole agli emendamenti Brini 2. 5 e Macciotta 2. 6. Sono, invece, contra-

rio all'emendamento Macciotta 2. 7, poiché la formulazione adottata nel testo della Commissione appare più chiara e già di per sé determina la più ampia utilizzazione possibile dei fondi integrativi della regione, in rapporto al decreto del Presidente della Repubblica n. 902, sul credito agevolato. Mi dichiaro d'accordo sull'emendamento Migliorini 2. 8, relativo allo sgravio, nella misura del 50 per cento, dei contributi relativi alle retribuzioni maturate per i dipendenti nuovi assunti, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976, sempre che, dopo le parole « aziende industriali, artigiane e commerciali » siano inserite le parole: « che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge».

Mi dichiaro altresì favorevole all'emen-damento Brini 2. 9. Sono contrario all'emendamento Castiglione 2. 1. La materia da esso trattata ha trovato sistemazione, in una nuova formulazione, negli emendamenti della Commissione 2. 14 e 2. 15. Per quanto concerne l'emendamento Pinto 2. 2, al quale mi dichiaro contrario, preciso che le realizzazioni in esso previste sono già contenute nella legge in esame. Mi dichiaro, infine, contrario all'emendamento Bardelli 2. 13 poiché la formulazione adottata dal testo della Commissione attribuisce già alla regione la potestà di intervenire ai fini della fissazione dei tassi di interesse ed all'emendamento Pinto 2. 3, dal momento che di occupazione giovanile si parla già nella lettera f) dell'articolo 1.

BERNARDINI. Chiedo di parlare per una precisazione sul testo dell'emendamento 2. 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. Desidero richiamare l'attenzione del relatore sulla data del 31 dicembre 1977, contenuta nell'emendamento Migliorini 2. 8. Come ho già fatto rilevare, dopo l'approvazione in Commissione finanze e tesoro della data del 30 giugno 1978 quale limite massimo per la proroga degli sgravi contributivi, la data del 31 dicembre 1977 va sostituita, nel testo dell'emendamento, appunto, con quella del 30 giugno 1978. Accetto la proposta del relatore di inserire, dopo le parole « aziende industriali, artigiane e commerciali », le parole « che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

GIGLIA, Relatore. D'accordo, onorevole Bernardini. L'emendamento in questione va, dunque, così corretto: nella prima parte, sostituire la data del 31 dicembre 1977 con quella del 30 giugno 1978 è la data del 31 dicembre 1979 con quella del 30 giugno 1980. Al nono rigo, dopo la parola « commerciali », va aggiunto poi l'inciso che io le ho proposto e che ella ha accettato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Sono favorevole agli emendamenti Brini 2. 5 e Macciotta 2. 6; per quanto riguarda l'emendamento Macciotta 2. 7, faccio notare che la formulazione prospettata nel testo della Commissione prevede che le agevolazioni continuino ad essere erogate allo interno del meccanismo, e con gli stessi strumenti, di cui alla legge n. 902. Nello emendamento 2. 7, invece, ciò viene attribuito alla competenza della regione, infrangendo l'unità gestionale del fondo nazionale degli incentivi, della sua logica e dei suoi strumenti d'amministrazione: perciò sono contrario a questo emendamento.

Circa l'emendamento Migliorini 2.8, pur aderendo al parere dell'onorevole relatore, vorrei chiedere perchè esso non possa essere inserito nel testo del decreto-legge numero 307 oggi esaminato in sede referente dalla VII Commissione: quella mi sembra essere la sua sede propria. Sono comunque ad esso favorevole, rimettendomi al parere del relatore ed alla volontà dell'assemblea.

Sono favorevole all'emendamento Brini 2. 9; sono invece contrario all'emendamento Castiglione 2. 1 per le stesse ragioni esposte dal relatore.

Circa l'emendamento Pinto 2. 2, osservo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Pinto non tiene conto del fatto che la materia nel suo complesso è oggetto di discussione con l'esame del provvedimento concernente le terre incolte: sono pertanto contrario. Parimenti contrario è il mio parere all'emendamento Bardelli 2. 13; non accetto l'emendamento Pinto 2. 3 perché la questione è già risolta nel punto f) dell'articolo 1. Sono infine favorevole agli emendamenti 2. 14 e 2. 15 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Brini 2. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Macciotta 2. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Macciotta, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MACCIOTTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Migliorini 2. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo, con le modifiche relative alle date (in luogo di 31 dicembre 1977, si deve leggere 30 giugno 1978, ed in luogo di 31 dicembre 1979, si deve leggere 30 giugno 1980), e con l'aggiunta, dopo la parola « commerciali », delle parole « che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Brini 2. 9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Castiglione, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in volazione. (È respinto).

Onorevole Pinto, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINTO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Brini, mantiene l'emendamento Bardelli 2. 13, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Pinto, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

É costituito un fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Affluiscono al fondo:

- 1) i fondi di cui all'articolo 1, punti a), b), c) ed f) della legge 18 ottobre 1955, n. 908;
- 2) i conferimenti che la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad effettuare in forza dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8;
- 3) i fondi di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, e di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1976, n. 336;
- 4) i fondi delle varie gestioni speciali previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908,

della legge 30 aprile 1976, n. 198, e della legge 29 maggio 1976, n. 336;

- 5) le quote di ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;
- 6) le somme derivanti da recuperi o estinzioni anticipate dei mutui.

Le somme affluenti al fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali, aziende artigiane, per attività turistico-alberghiere, per costruzioni navali e per altre iniziative necessarie allo sviluppo economico del Friuli-Venezia Giulia.

I mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 75 per cento delle spese occorrenti per l'attuazione delle opere per le quali sono erogati; le eventuali perdite sono a carico del fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 2-ter nella misura rispettivamente dell'80 e del 20 per cento.

2. 01.

Castiglione, Fortuna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-ter:

Le somme indicate dal secondo comma dell'articolo 2-bis saranno gestite dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia secondo le indicazioni del Ministero del tesoro che, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, fisserà con decreto il tasso di interesse.

Le operazione che comportano l'utilizzazione del fondo saranno effettuate tramite gli istituti di credito a medio e lungo termine operanti nel Friuli-Venezia Giulia anche in deroga alle leggi ed allo statuto che disciplina la loro attività, autorizzati a ciò dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su indicazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. 02.

Castiglione, Fortuna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-quater:

I finanziamenti sono deliberati da un comitato nominato con decreto del ministro del tesoro, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il comitato è composto:

da un presidente;

da due membri, designati rispettivamente dal comitato interministeriale del credito e risparmio e dal ministro del tesoro;

da due membri designati dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia su indicazione degli assessori regionali alle finanze, al bilancio ed alla programmazione;

da quattro membri esperti nei settori dell'industria, commercio, artigianato e turismo indicati dall'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I componenti del comitato durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del comitato con voto consultivo esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il tasso di interesse dovuto.

Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia o all'assessore da questa delegato e diventano esecutive dopo sette giorni dalla comunicazione, salvo che la giunta regionale o l'assessore delegato non ne disponga la revoca o il riesame.

Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico della regione Friuli-Venezia Giulia che stabilirà annualmente i compensi spettanti ai componenti e le fonti finanziarie relative.

2. 03.

Castiglione, Fortuna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-quinquies:

Le modalità per il prelievo delle somme depositate a disposizione del fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalità connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del fondo, nonché quelle relative ai rapporti tra il comitato e gli istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione tra l'amministrazione regionale Friuli-Venezia Giulia, il presidente del comitato ed i legali rappresentanti degli istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni.

2. 04.

Castiglione, Fortuna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-sexies:

Le operazioni di finanziamento che saranno effettuate a norma della presente leg-

ge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione usufruiscono delle agevolazioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Restano salve in ogni caso le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali.

2. 05. Castiglione, Fortuna.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di illustrarli.

CASTIGLIONE. Gli articoli aggiuntivi da noi presentati all'articolo 2 sono tutti collegati da una stessa logica. Essi, infatti, tendono ad introdurre il principio del riordinamento del sistema creditizio nella regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare una ristrutturazione del fondo di rotazione, che attualmente opera attraverso quattro sezioni completamente separate tra loro, senza quindi possibilità di coordinamento e di collegamento con la programmazione regionale. La nostra preoccupazione si riferisce alla constatazione che, nel momento in cui in una parte notevole della regione si realizzano interventi che hanno un diretto riferimento con investimenti e con operazioni di credito, si possono determinare condizioni di squilibrio rispetto alla restante parte della regione, con conseguenze anche rilevanti. Riteniamo quindi indispensabile procedere subito ad un riordinamento del sistema creditizio, proprio al fine di evitare che si verifichino tali distorsioni e scompensi.

Alla nostra impostazione è stato replicato che, pur trattandosi di proposte in linea di principio condividibili, non appare questa la sede per attuare simili misure, che, tra l'altro, richiedono una verifica ed una consultazione da attuarsi attraverso le forze politiche regionali.

Vorrei in proposito rilevare – a parte la constatazione che si tratta di provvedimenti da attuarsi con legge dello Stato, per cui appare questa, anziché quella regionale, la sede più idonea per confrontarsi su tali problemi – che il pericolo di una divaricazione, cui ho dianzi accennato, è presente ed attuale. Se rinviassimo ad un altro momento l'adozione di misure che appare necessario assumere oggi, quelle stesse misure, una volta decise, potrebbero risultare non più tempestive, in quanto in-

terverrebbero quando ormai diversificazioni e squilibri rispetto all'esigenza di uno sviluppo unitario della regione si sarebbero ormai determinati. Per queste ragioni abbiamo presentato gli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.05, ed ora insistiamo per la loro votazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

GIGLIA, Relatore. Gli articoli aggiuntivi all'articolo 2 presentati dai colleghi Castiglione e Fortuna non sono stati affatto giudicati da parte della Commissione – come del resto ha ricordato lo stesso onorevole Castiglione – non meritevoli di attenzione; essi sono stati però considerati intempestivi. data la natura dell'argomento di cui discutiamo al momento dell'approvazione di questo provvedimento.

È per questo motivo che, a nome della Commissione, esprimo parere contrario a questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. II Governo?

SCOTTI. Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo, signor Presidente, concorda con il parere della Commissione.

Vorrei fare una precisazione, signor Presidente. In sede di coordinamento sarà necessario tener conto dell'accordo unanime che si era raggiunto a proposito del penultimo comma del punto 1) dell'articolo 2: le parole « fra artigiani, commercianti e cooperative, compresi i consorzi di garanzia fidi » debbono essere sostituite dalle altre « fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi ». Questa era l'intesa che giustificava il ritiro degli emendamenti Brini.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Scotti. In sede di coordinamento formale sarà tenuto conto della sua precisazione.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Non entro nel merito degli articoli aggiuntivi, che mi sembrano ispirati da una esigenza abbastanza avvertita. Dico semplicemente che sono contrario, non perché questi articoli aggiun-

tivi non rientrino nella logica del disegno di legge in discussione, ma perché per un riordinamento di così vasta portata non sono state fatte quelle consultazioni e quelle indagini conoscitive che in questa materia abbiamo sempre richiesto. Il problema è molto vasto, e per la sua soluzione occorre un più ampio studio. Questo è il motivo del nostro voto contrario a questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Castiglione, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 2. 01, 2. 02, 2. 03, 2. 04 e 2. 05, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 2. 01.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 2. 02.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 2. 03.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 2. 04.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castiglione 2. 05.

(E respinto).

Si dia lettura degli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4 e 4-bis che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

ART. 2-bis.

« Limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1º novembre 1965, n. 1179.

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito.

I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3) lettera a) e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la regione stabilirà un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.

Potrà essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per le unità immobiliari destinate ad altro uso, la regione determinerà la misura del contributo da concedersi al proprietario. La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la deferminazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di 5 anni dalla data del collaudo, dovrà essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e

sarà soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unità immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e pessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potrà prevedere l'occupazione temporanea ».

(E approvato).

ART. 2-ter.

« Nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici predisposti per la ricostruzione delle zone danneggiate, potrà essere prevista la modificazione della situazione delle unità immobiliari originarie. In tale caso, qualora i proprietari interessati non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dall'invito ad essi rivolto dal sindaco, potrà farsi luogo all'espropriazione.

Ai proprietari che risultino tali alla data del sisma spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che, alla data del sisma, abitavano l'immobile.

Ai contratti stipulati in esecuzione del precedente comma si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, il giudice amministrativo può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonché le modalità e i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino e non oltre il 31 dicembre 1982, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale».

(È approvato).

ART. 2-quater.

« Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, così come convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ».

(È approvato).

ART. 3.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.

Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2 (n. 3 lettera a) dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata».

(E approvato).

ART. 4.

« Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge ».

(E approvato).

ART. 4-bis.

« Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

MORINI, Segretario, legge:

« Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali nn. 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni così ripartita:

lire 15.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale, n. 13 "Pontebbana":

lire 20.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 "della Val di Zolde e Val Cellina".

La spesa complessiva di lire 35.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

In deroga al disposto dell'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1976 n. 492 è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio e la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 190.000 milioni che verrà liquidato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e, comunque, in misura non superiore a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1977 ed a lire 75.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 75.000 milioni per

l'anno finanziario 1978 e di lire 75.000 milioni per l'anno finanziario 1979 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali nn. 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:

lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 « Pontebbana »;

lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 della Val di Zolde e Val Cellina.

La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

In deroga al disposto dell'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492 è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95 mila milioni che verrà liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979. Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sarà erogato alla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali nn. 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:

lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 « Pontebbana »;

lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 « della Val di Zolde e Val Cellina ».

La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

In deroga al disposto dell'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975 n. 492, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

Castoldi, Colomba, Brini, Baracetti,
 Cuffaro, Macciotta, Migliorini, Todros,
 Pani, Bocchi.

Al terzo comma, sopprimere le parole e la realizzazione del Traforo di Monte Croce Carnico.

 Todros, Castoldi, Brini, Cuffaro, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Pani, Tani, Bernardini.

Sopprimere gli ultimi due commi.

 Todros, Castoldi, Brini, Cuffaro, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Pani, Tani, Bernardini.

L'onorevole Castoldi ha facoltà di illustrarli.

CASTOLDI. Dico subito, signor Presidente, che ritiriamo questi emendamenti, in quanto li consideriamo assorbiti da quello elaborato dalla Commissione. Desidero però precisare le ragioni per le quali i nostri emendamenti erano stati presentati.

Il nostro scopo era quello di giungere alla soppressione della deroga (prevista nel testo del Governo) all'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975 per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico; nonché alla soppressione dello stanziamento di 190 miliardi a favore della concessionaria IRI per la realizzazione dell'autostrada Udine-Tarvisio.

La nostra contrarietà alla deroga all'articolo 18-bis per la realizzazione del traforo è legata, in primo luogo, alla necessità di un esame preventivo sulla concreta fattibilità dell'opera: si tratta di una galleria di 8 chilometri, per un percorso complessivo di 13 chilometri e un importo di 80-90 miliardi. Per di più, è un'opera che sarà veramente efficiente solo se, da parte sua, l'Austria sarà disposta a realizzare un'altra galleria della stessa lunghezza e con circa 50 chilometri di viabilità.

In secondo luogo, riteniamo necessario anche un preventivo esame economico, con riferimento alla graduatoria delle priorità e alle risorse disponibili del paese.

Infine, si tratta di un percorso di interesse prevalentemente turistico, che servirà unicamente a collegare la Baviera e la Iugoslavia, senza alcun riflesso positivo – a nostro avviso – per il Friuli.

Il Governo ci ha detto che è necessario dare un concreto segnale positivo all'Austria, ma noi ritenevamo che fosse a questo scopo sufficiente un ordine del giorno che autorizzasse il Governo ad avviare le trattative e gli studi necessari, per poi riferire al Parlamento: soltanto allora si sarebbe dovuta prendere una decisione definitiva.

Per quanto riguarda l'autostrada Udine-Tarvisio, noi la consideriamo un'opera utile soprattutto per lo sviluppo portuale di Trieste e per il suo collegamento con il centro Europa. D'altra parte, si tratta di un'opera prevista dal trattato di Osimo, che il mio gruppo, come tutti sanno, ha approvato. Siamo quindi favorevoli alla realizzazione di quest'opera, ma non al modo originariamente previsto per il suo finanziamento (190 miliardi all'IRI), in quanto non si concedeva alcuno stanziamento per opere (a carico dello Stato) di sistemazione idrogeologica.

Non era nostra intenzione sottrarre alla regione Friuli-Venezia Giulia i 190 miliardi che chiedevamo di stornare con il nostro emendamento; intendevamo, in realtà, destinare questa somma prevalentemente alla sistemazione idrogeologica e al potenziamento della strada statale Pontebbana, che dovrà sopportare, per i 5-6 anni necessari al-

la costruzione dell'autostrada, tutto il traffico tra Trieste e il nord Europa.

La soluzione cui si è giunti in seno al Comitato dei nove sodisfa sostanzialmente (sia pure accogliendole solo in parte) queste nostre esigenze. Infatti, è stata eliminata la deroga all'articolo 18-bis per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico ed è stato ridotto del 50 per cento il finanziamento a carico dello Stato per l'autostrada, destinando 70 miliardi alla difesa idrogeologica. Sono infine anche previsti finanziamenti suppletivi per il potenziamento della viabilità statale già esistente.

È per queste ragioni che ritiriamo i nostri emendamenti, che – come ho già detto – consideriamo assorbiti dal nuovo testo dell'articolo 5 elaborato dalla Commissione.

GIGLIA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, Relatore. Come ha testé ricordato l'onorevole Castoldi, e come ho detto in occasione della mia replica in sede di Commissione, sull'articolo 5, che riguardava tre nodi fondamentali – il finanziamento delle due strade statali principali e il problema del traforo di Monte Croce Carnico – si è raggiunta una soluzione che trova riscontro nell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 che viene proposto dalla Commissione.

Raccomando quindi alla Camera l'approvazione di tale emendamento, facendo presente che l'ultimo periodo del penultimo comma: «Un contributo di pari importo di lire 95 mila milioni sarà erogato alla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge » deve essere inserito invece alla fine dell'articolo, dopo l'ultimo comma. Altrimenti quanto previsto in detto periodo non troverebbe riscontro con le somme che devono essere assegnate all'ANAS.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento 5. 4 della Commissione?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole.

FORTUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Il gruppo socialista è favorevole e voterà a favore dell'emendamento della Commissione, anche perché, nonostante la diversa stesura del testo per quanto riguarda l'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio (la cui spesa per metà è a carico dello Stato e per metà a carico della regione) e il traforo di Monte Croce Carnico, non troviamo nulla di sostanzialmente mutato rispetto alla impostazione favorevole che con la legge si dà a queste due grandi realizzazioni.

Per quanto concerne l'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, non vi è nulla da eccepire: per quanto concerne il traforo di Monte Croce Carnico, non riteniamo che la nuova dizione sia limitativa rispetto alla precedente. Come ha chiarito il rappresentante del Governo in Commissione, trattandosi di un rapporto che si deve tradurre con accordi con l'Austria, è chiaro che questo tipo di provvedimento dovrà essere portato all'approvazione del Parlamento come ratifica di un trattato internazionale. Pertanto la nuova dizione « Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico » non ci appare assolutamente limitativa rispetto alla sua importanza che non è affatto meramente turistica, ma riguarda tutto il Friuli e il porto di Trieste e ha un rilievo, per la regione, da molti anni sottolineato da tutte le forze politiche della regione stessa.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Condividendo appieno le motivazioni esposte dall'onorevole Fortuna, mi associo a quanto da lui detto e annunzio il nostro voto favorevole all'emendamento della Commissione, proprio nei limiti che lo stesso onorevole Fortuna ha indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 5. 4, interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo.

(E approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis;

Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3 lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

5. 03.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

GIGLIA, Relatore. Trattasi dello stanziamento di 70 miliardi per le opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di cui ho testé parlato. Raccomando quindi alla Camera l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5-bis:

Per le opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici compresi nelle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi regionali di cui all'articolo 2, n. 3, lettera b), della presente legge sulla base di un programma quinquennale tendente in particolare a salvaguardare gli abitati, gli insediamenti produttivi e le grandi vie di comunicazione, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni.

Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

> lire 40.000 milioni per il 1977; lire 25.000 milioni per il 1978; lire 25.000 milioni per il 1979; lire 25.000 milioni per il 1980;

lire 15.000 milioni per il 1981.

5. 01. Castoldi, Brini, Cuffaro, Esposto, Baracetti, Todros, Colomba, Migliorini.

L'onorevole Castoldi ha facoltà di svolgerlo.

CASTOLDI. Lo ritiriamo, signor Presidente, perché assorbito da quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente articolo 5-ter:

Il Ministro delle partecipazioni statali, nel quadro degli interventi per lo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con la regione autonoma, indica per le zone terremotate contestualmente al piano generale di previsione delle partecipazioni statali degli investimenti per il 1978 le iniziative industriali idonee a svolgere funzioni propulsive della produzione industriale e agricolo-alimentare, da realizzarsi da parte degli enti di gestione e delle loro finanziarie.

5. 02. Macciotta, Brini, Cuffaro, Gambolato, Niccoli, Margheri.

L'onorevole Macciotta, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

BRINI. Lo ritiriamo, signor Presidente, riservandoci di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che sottoporremo all'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo della Commissione 5. 03?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5. 03 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

« Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.

I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente per territorio.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'Ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura dello Stato ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

MORINI, Segretario, legge:

« Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere assegnata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

lire 30.000 milioni per il 1978; lire 30.000 milioni per il 1979; lire 30.000 milioni per il 1980; lire 30.000 milioni per il 1981; lire 30.000 milioni per il 1982.

L'azienda potrà assumere impegni anche in via immediata fino alla concorrenza di lire 150.000 milioni fermo restando che i pagamenti annuali non potranno superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno sul proprio bilancio».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la cifra: 150.000 con: 175.000 e sostituire la cifra: 30.000 con: 35.000 per ognuna delle annualità dal 1978 al 1982.

7. 1. Colomba, Todros, Castoldi, Cuffaro, Macciotta, Migliorini.

Al secondo comma, sostituire la cifra: 150.000 con: 175.000.

7. 2. Colomba, Todros, Castoldi, Cuffaro, Macciotta, Migliorini.

L'onorevole Colomba ha facoltà di svolgerli.

COLOMBA. Li ritiriamo, signor Presidente

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

- « Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976:
- a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;
- b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

MORINI, Segretario, legge:

«È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di pre-

visione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di:

lire 20.000 milioni per l'anno 1977; lire 20.000 milioni per l'anno 1978; lire 20.000 milioni per l'anno 1979; lire 20.000 milioni per l'anno 1980; lire 20.000 milioni per l'anno 1981

per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

I lavori relativi alle spese dei primi due anni sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1º marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Alle prestazioni ed alle spese inerenti al ripristino ed al restauro del patrimonio di cui al primo comma si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il sequente:

Per il ripristino ed il restauro del patrimonio librario, il ministro per i beni culturali e ambientali è inoltre autorizzato ad erogare, a carico degli stanziamenti previsti dal primo comma, le somme necessarie a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni trasferitele in materia a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

9. 1. Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgerlo.

SANTUZ. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1975 attribuisce alla regione delle competenze nel settore del ripristino e restauro del patrimonio librario. Noi vogliamo adeguare con gli emendamenti a questo articolo e agli articoli 10 e 11 queste competenze che non sono comprese nell'attuale formulazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

GIGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario trattandosi di uno stanziamento straordinario di 100 miliardi per il Ministero dei beni culturali, che, evidentemente, riguarda gli interventi diretti del Ministero stesso e non finanziamenti soggetti a trasferimento alla regione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Santuz, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTUZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9-bis.

MORINI, Segretario, legge:

« Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi de-

gli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge 1º giugno 1977, n. 285, è disposta l'integrazione, in soprannumero, dei ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nelle misure massime seguenti:

- 6 posti di architetto;
- 2 posti di storico dell'arte;
- 2 posti di segretario;
- 2 posti di ragioniere;
- 8 posti di restauratore;
- 4 posti di disegnatore;
- 4 posti di geometra;
- 10 posti di coadiutore;
- 5 posti di assistente;
- 5 posti di operatore tecnico.

Il suindicato personale, qualora non vi siano possibilità di reperimento tra quello reso disponibile per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, è assunto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali che, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato ad indire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi.

L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Il personale nominato in prova è assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Al termine degli interventi di cui al precedente articolo 9, il predetto personale in soprannumero è posto a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali per le eventuali diverse destinazioni di sede.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà per gli anni dal 1977 al 1981 sullo stanziamento di lire 100.000 milioni di cui al precedente articolo 9 ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: in soprannumero.

9-bis. 1.

Al penultimo comma, sopprimere le parole: in soprannumero.

9-bis. 2.

All'ultimo comma, dopo le parole: L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo aggiungere le seguenti: , compreso quello per l'espletamento dei concorsi.

9-bis. 3.

L'onorevole sottosegretario intende svolgerli?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Ritengo che si illustrino da soli. Non mi resta che spiegare che nelle situazioni in cui non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge n. 285, è disposta una integrazione del personale, sopprimendo le parole « in soprannumero ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

GIGLIA, Relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

TESSARI ALESSANDRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSARI ALESSANDRO. Ci stupiamo, signor Presidente, degli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 9-bis e intesi a togliere l'espressione « in sopranumero », perché tutto l'articolo 9-bis risponde ad una logica piuttosto strana, nel senso che già oggi l'organico dipende dal Ministero per i beni culturali, ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 prevede 9 mila posti a disposizione da cui attingere quanti tecnici e operatori possano occorrere per la ricostruzione del Friuli e di tutte le altre regioni d'Italia.

Non si vede perché con un organico del genere previsto da norme di legge si debba inventare un nuovo organico e addirittura togliere il vincolo del soprannumero, il che di fatto rappresenta una dilatazione ulteriore di quella già enorme dilatazione delle assunzioni che abbiamo registrato con la legge Spadolini.

Mi stupisco quindi dell'articolo e ancora di più del fatto che il Governo proponga di togliere le parole « in soprannumero ».

Dichiariamo quindi il nostro stupore di fronte a questa procedura e vorremmo sapere se il Governo sia eventualmente disposto a soprassedere almeno a questa modifica, che rappresenta un ulteriore peggioramento dell'articolo in esame.

SCOVACRICCHI. Ma il decreto presidenziale n. 805 distribuisce il personale in tutta Italia secondo le esigenze!

TESSARI ALESSANDRO. Dicevo che il Friuli può ritagliare le sue necessità su quel monte di 9 mila posti, e in misura certamente superiore a quella che lo stesso articolo 9-bis prevede.

PINTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Anche io, signor Presidente, sono del parere che il Governo debba ritirare i suoi emendamenti 9-bis. 1 e 9-bis. 2 che propongono di sopprimere le parole « in soprannumero », concordando con la valutazione espressa dal collega Tessari per quanto riguarda l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 9-bis. 1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova è respinto).

L'emendamento del Governo 9-bis. 2, per effetto della votazione testé effettuata, è da ritenersi precluso.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9-bis. 3, accettato dalla Commissione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9-bis nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10:

MORINI, Segretario, legge:

« I soprintendenti e il direttore della biblioteca statale isontina nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: e il direttore della biblioteca statale isontina.

10. 2.

Dopo le parole: articolo 1, aggiungere le parole: e il direttore della biblioteca statale isontina.

10. 3.

L'onorevole relatore intende svolgerli?

GIGLIA, Relatore. Poiché sulla posizione del direttore della biblioteca statale isontina si era ingenerata una certa confusione, la Commissione ha proposto di collocare la menzione di tale direttore al giusto posto. Raccomando dunque alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. É stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: e il direttore della biblioteca statale isontina nonché le parole: librario.

10. 1. Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgerlo.

SANTUZ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 10?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 10.2, accettato dal Governo.

(É approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10.3, accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(É approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MORINI, Segretario, legge:

« Ai fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente articolo 9 e d'intesa con i competenti Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti e il direttore della biblioteca statale isontina nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 sono autorizzati a valersi di apporti esterni alla amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, né spese che non siano documentate dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sopprimere le parole: il direttore della biblioteca statale isontina ».

11. 2.

« Al primo comma dopo le parole: articolo 1, aggiungere le parole: e il direttore della biblioteca statale isontina ».

11. 3.

É stato altresi presentato il seguente emendamento, identico all'emendamento 11. 2 della Commissione:

Al primo comma sopprimere le parole; e il direttore della biblioteca statale isontina.

11. 1.

Santuz, Fioret.

SANTUZ. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende dire qualcosa a proposito degli emendamenti della Commissione?

GIGLIA, Relatore. Ritengo di averli già svolti nel mio intervento relativo agli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 10.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 11?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 11. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 11. 3 accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MORINI, Segretario, legge:

« A favore delle soprintendenze e del direttore della biblioteca statale isontina nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 sono istituite a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – contabilità speciali – limitatamente alla gestione delle offerte di enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

Alle prestazioni ed alle spese dipendenti dalle predette offerte si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: e del direttore della biblioteca statale isontina.

12. 2.

Al primo comma, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le parole: e del direttore della biblioteca statale isontina.

12. 3.

È stato altresì presentato il seguente emendamento, identico all'emendamento 12. 2 della Commissione:

Al primo comma sopprimere le parole: e del direttore della biblioteca statale isontina.

12. 1.

Santuz, Fioret.

SANTUZ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore intende illustrare gli emendamenti della Commissione?

GIGLIA, Relatore. Li ho già illustrati, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 12?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 12. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MORINI, Segretario, legge:

« Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uffici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1º luglio 1977 e al 1º gennaio 1978.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Governo è autorizzato ad istituire, fino alla data del 31 dicembre 1978, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sezioni di scuola materna statale, anche in deroga ai criteri e alle procedure previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 444.

13 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

GIGLIA, Relatore. Ritiro l'emendamento 13. 1. Siamo, infatti, in attesa di un emendamento che verrà presentato dal Governo nella giornata di domani. Tale emendamento del Governo, che sarà probabilmente collocato nell'ambito di altro articolo, dovrebbe recepire il contenuto del nostro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(E approvato).

Si dia lettura degli articoli 14 e 15 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

ART. 14.

« In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica

25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della medesima, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità.

La regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento».

(E approvato).

ART. 15.

« Il termine di 60 giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma del decretolegge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Per le esigenze di tale gestione stralcio è stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilità speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.

Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1º maggio 1977 le disposizioni di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

MORINI, Segretario, legge:

« I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1960, n. 996.

I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

I cittadini iscritti nelle liste di leva nei comuni di Udine e Pordenone delimitati dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva, qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui sopra deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto, attestante la presentazione presso il comune stesso della richiesta dell'interessato di prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

I giovani che abbiano effettivamente prestato il servizio civile sopra indicato per il periodo corrispondente a quello del servizio inilitare sono dispensati dal compiere la

ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato. Per ottenere il congedo, gli interessati devono presentare domanda, entro trenta giorni dal compimento del servizio civile, al distretto di competenza, con allegata documentazione attestante detto servizio.

Decadono dal beneficio di cui al primo comma coloro i quali non abbiano iniziato il servizio civile entro un anno dalla concessione del servizio, salvo comprovate ragioni di malattia o di forza maggiore, o non abbiano regolarmente portato a termine il periodo di servizio civile.

16. 2. Castiglione, Fortuna.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgerlo.

CASTIGLIONE. Quella espressa nel nostro emendamento è una posizione dal nostro gruppo già manifestata in altre occasioni, anche con proposte di legge presentate al Senato. Riteniamo che il servizio civile dei giovani della regione Friuli-Venezia Giulia, così come proposto nel testo del Governo, non sia adeguato poiché riduce, in definitiva, la possibilità di partecipazione all'opera di rinascita e di ricostruzione da parte dei giovani stessi, limitandola solo all'attività di vigile del fuoco.

Anche sulla base della legislazione varata per il Belice, riteniamo che ai giovani debba essere consentita una più ampia possibilità di intervento a sostegno dell'attività di ricostruzione, attraverso il servizio civile alle dipendenze dei comuni. In questo modo anche le attitudini e le capacità più diverse dei giovani in relazione ai vari problemi di ricostruzione potrebbero essere meglio utilizzate; anche gli stessi comuni potrebbero essere stimolati a ricorrere a questa importante forma di collaborazione.

Per queste ragioni abbiamo presentato questo emendamento sostitutivo per il quale sollecitiamo un voto favorevole.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo col seguente:

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1988, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone, sono automaticamente ammessi, a domanda presentata ai competenti organi di leva, alla prestazione del servizio civile sostitutivo per un tempo uguale alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Ministero della difesa invia il decreto di ammissione al servizio civile sostitutivo, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, all'interessato e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono istituiti presso l'ente regione Friuli-Venezia Giulia i corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese presso i quali i giovani ammessi al servizio civile sostitutivo dovranno iniziare il proprio servizio civile entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

Al termine del corso di formazione ed orientamento, i giovani ammessi al servizio civile di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 16-bis decideranno un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale, corpo nazionale dei vigili del fuoco, e le altre organizzazioni della regione Friuli-Venezia Giulia convenzionati con l'ente regione per il servizio civile a favore delle popolazioni sinistrate.

16. 3. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

FACCIO ADELE. Chiedo di illustrarlo io insieme agli articoli aggiuntivi 16. 01, 16. 02, 16. 03, 16. 04 e 16. 05.

PRESIDENTE. Sta bene. Tali articoli aggiuntivi sono del seguente tenore:

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

ART. 16-bis.

« È istituita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.

Detta commissione deciderà sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da organizzazioni di servizi sociali e simili; sulle controversie tra gli ammessi al servizio civile ed enti locali o organizzazioni presso cui il giovane presta servizio civile; sui trasferimenti del giovane ammesso al servizio civile da un ente locale o da una organizzazione ad un'altra

La commissione regionale per il servizio civile sostitutivo è composta da 12 membri di cui:

a) 3 nominati per la durata di due anni dal consiglio regionale;

— 8737 —

- b) 3 nominati, per la durata di un anno dal coordinamento dei terremotati;
- c) 3 nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) 3 nominati, per la durata di un anno, dai giovani in servizio civile ».

16. 01. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

ART. 16-ter.

« L'ente regione comunica tempestivamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte del giovane ammesso al servizio.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione ».

16. 02. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

ART. 16-quater.

- « Decade dall'ammissione al servizio civile sostitutivo:
- a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;
- b) chi ha tenuto una condotta incompatibile con le finalità del servizio civile sostitutivo.

Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo e viene comunicato a cura dell'ente regione al Ministero della difesa che provvede all'immediato arruolamento del giovane.

La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare il giovane interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia ».

16. 03. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

ART. 16-quinquies.

« I giovani di cui all'articolo 16 devono presentare domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento o, se ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge, sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare di leva ai soli fini del trattamento economico. Agli stessi si applicano tutte le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro per i cittadini che prestano servizio militare ».

16. 04. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

ART. 16-sexies.

«L'ente regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione delle presenti disposizioni di legge.

All'ente regione Friuli-Venezia Giulia compete, previa apposita convenzione con il Ministero della difesa, il rimborso delle spese necessarie all'attuazione della presente legge, relativamente agli articoli 16-bis, ter, quater, quinquies, sexies».

16.05. Pannella, Bonino Emma, Faccio Adele.

FACCIO ADELE. L'articolo 16 riguarda la costituzione del servizio civile. Si tratta di concedere ai giovani non soltanto un certo spazio nel servizio dei vigili del fuoco, ma in tutte le attività che possano aiutare l'opera di ricostruzione.

Per regolare e coordinare questo servizio, l'articolo 16-bis prevede l'istituzione di una commissione regionale di 12 membri che tra i suoi compiti ha anche (articolo 16-ter) quello di comunicare tempestivamente al Ministero della difesa l'espletamento del servizio civile, per evitare confusione tra questo tipo di servizio e quello militare.

Nell'articolo 16-quater chiediamo che decada dall'ammissione a questo servizio civile chi non si presenti entro i tempi stabiliti e chi non abbia dimostrato di avere una condotta idonea per tale tipo di attività. Vogliamo cioè che questo servizio sia una cosa seria e ben organizzata.

I giovani che presentino domanda dovranno farlo entro i termini stabiliti, cioè entro 70 giorni dall'arruolamento, agli organi di leva o, se non ammessi al ritardo, dovranno seguire la procedura prevista così da presentare la loro dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi (articolo 16-quinquies).

Nell'articolo 16-sexies chiediamo che l'ente regione Friuli-Venezia Giulia sia autorizzato ad emanare tutte le norme regolamentari per fare in modo che il servizio civile rispetti le disposizioni di legge, così da eguagliarlo al servizio militare, evitando contestazioni o manchevolezze.

In questo modo la prestazione del servizio civile è abbastanza seria ed abbastanza impegnativa per i giovani: il servizio civile, cioè, non può venir giudicato una « fuga », ma, al contrario, offre la possibilità di utilizzare una capacità, una volontà ed un impegno di lavoro da parte di tutti i giovani che abbiano chiesto di adempiere a quel servizio nei termini stabiliti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

J cittadini soggetti ad obblighi di leva dal 1978 al 1981 residenti alla data 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone presteranno servizio civile sostitutivo presso la regione Friuli-Venezia Giulia, e presso i comuni, i consorzi, le comunità e gli enti pubblici della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpiti dai fenomeni sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976.

16. 4. Pinto, Milani, Gorla, Corvisieri.

L'onorevole Pinto ha facoltà di illustrarlo.

PINTO. Chiediamo che vi sia una volontà politica molto più accentuata che stabilisca che i giovani in età di leva possano svolgere il servizio civile presso la regione, i comuni, i consorzi, le comunità montane, gli enti pubblici ed in tutti i settori civili, lavorando per la ricostruzione e per qualsiasi altra esigenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere a richiesta esentati dal servizio militare purché possano attestare, con idonea documentazione, di esplicare attività lavorative, continuative, presso enti pubblici o privati ubicati nei comuni sopra citati.

16. 1. Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di illustrarlo.

SANTUZ. Si tratta di concedere, su richiesta degli interessati, l'esonero dal servizio militare a coloro che già operano al servizio di privati o di enti pubblici nelle zone colpite dal terremoto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 e sugli articoli aggiuntivi?

GIGLIA, Relatore. La Commissione, nel dichiararsi contraria a tutti gli emendamenti presentati, nonché agli articoli aggiuntivi, conferma la convinzione che il servizio civile debba prestarsi nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e presso il comando provinciale della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti.

PRESIDENTE, Il Governo?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore, perché la soluzione adottata nell'articolo 16 risponde alla richiesta di prestare il servizio civile nel corpo dei vigili del fuoco delle zone terremotate. È contrario, in particolare, all'emendamento Santuz 16. 1, perché configura una pura e semplice esenzione dal servizio di leva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Castiglione, mantiene il suo emendamento 16. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Pannella 16. 3, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Pinto, mantiene il suo emendamento 16. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PINTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Onorevole Santuz, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTUZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Adele Faccio, mantiene gli articoli aggiuntivi Pannella 16. 01, 16. 02, 16. 03, 16. 04 e 16. 05, di cui ella è cofirmataria, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 16. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 16. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 16. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 16. 04.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 16. 05.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MORINI, Segretario, legge:

« Il ministro dell'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 7-bis della legge 10 agosto 1976, n. 557 e comunque entro il 1º gennaio 1978.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.

I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le parole: 30 giorni.
17. 1.

L'onorevole relatore intende svolgerlo?

GIGLIA, Relatore. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. II Governo?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 17. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17-bis che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

« A ciascuna delle famiglie dei vigili del fueco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977 ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

MORINI, Segretario, legge:

«È istituita, a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 26-bis, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale alla università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico proprogrammato nella regione:
- b) previsione della organizzazione dipartimentale;
- c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi

da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal ministro della pubblica istruzione;

d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento della università di Udine, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Sarà mantenuta a favore della università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, n. 6237/19.3/GAB, modificato con decreto del ministro dell'interno n. 8785, 15/88.19 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore della università statale degli studi di Udine gli impegni assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici o privati e persone fisiche.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 26-bis, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzione e strutture di ricerca, alla cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: L'università di Udine si pone lo obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

18. 9.

Al terzo comma, dopo la parola: amministrativo, aggiungere le seguenti: dell'università di Udine.

18, 10,

Sostituire il quarto comma con il seguente:

All'onere relativo alle spese di funzionamento della università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-1978 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

18. 11.

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

In deroga alle vigenti norme che vietano l'istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quella dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'università di Trieste.

18. 12.

Al settimo comma, sostituire le parole: di ricerca, con le parole: per la ricerca scientifica e tecnologica.

18, 13.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le narole:

L'università di Udine si pone l'obiettivo fondamentale di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento di tutti i filoni peculiari e originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

18. 5. Baracetti, Tessari Alessandro, Cuffaro, Colomba, Migliorini.

L'onorevole Baracetti ha facoltà di svolgerlo.

BARACETTI. Poiché l'emendamento da noi presentato è stato recepito da quelli della Commissione, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 26-bis, aggiungere le seguenti: e del rettore della università di Trieste.

18. 3. Bozzi, Costa.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione; con le seguenti: in armonia con le linee di sviluppo sociale ed economico della regione.

18. 1. Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgerlo.

SANTUZ. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) potenziamento delle strutture uni: versitarie per la ricerca scientifica e delle istituzioni di alta cultura in Trieste;

f) sviluppo armonico di tutte le strutture universitarie e scientifiche della regione secondo un unico piano programmatico che realizzi il decentramento, il potenziamento e la riqualificazione dell'intero sistema della istruzione superiore e della ricerca nell'ambito regionale.

Tessari Alessandro, Cuffaro, Raicich, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Chiarante, Bernardini, Brini.

Al terzo comma, dopo la parola: amministrativo aggiungere le seguenti: dell'università di Udine.

18. 7. Tessari Alessandro, Baracetti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per il biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

Tessari Alessandro, Cuffaro, Raicich, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Chiarante, Bernardini, Brini.

L'onorevole Alessandro Tessari ha facoltà di svolgerli.

TESSARI ALESSANDRO. Circa l'emendamento 18. 6, ritiriamo il punto e), ma intendiamo mantenere il punto f), che sottolinea la necessità, nell'istituire l'università del Friuli e nel potenziare le strutture universitarie per la ricerca scientifica e tecnologica, di procedere nell'ambito di un piano programmatico, che attui il decentramento e la riqualificazione dell'insieme della struttura formativa superiore della regione.

L'emendamento 18. 7 si può ritenere assorbito dal testo della Commissione. Anche l'emendamento 18. 8 è stato accettato dalla Commissione con il finanziamento aggiuntivo di 10 miliardi per l'istituenda università di Udine. Pertanto, ritiro sia l'emendamento 18. 7 sia il 18. 8.

PRESIDENTE. É stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

In deroga alle vigenti norme che vietano l'istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quella dell'Ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o

al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'università di Trieste.

18. 2. Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgerlo.

SANTUZ. L'emendamento tende a garantire la prosecuzione del biennio propedeutico di ingegneria presso le sede staccata di Udine nelle more dell'istituzione della nuova università.

PRESIDENTE. É stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi tre commi.

 Tessari Alessandro, Cuffaro, Raicich, Baracetti, Colomba, Migliorini, Macciotta, Chiarante, Bernardini, Brini.

L'onorevole Alessandro Tessari ha facoltà di svolgerlo.

TESSARI ALESSANDRO. L'emendamento 18. 4 chiede la soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo 18. Modifico ora lo emendamento nel senso di limitare la soppressione al solo penultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

GIGLIA, Relatore. Su questo articolo vi è stato un ampio dibattito nell'ambito della Commissione. Malgrado le numerose richieste di maggiori indicazioni sul complesso organico degli studi universitari che si realizzeranno nella regione Friuli-Venezia Giulia, non si è riusciti a concretare del tutto tale proposito. In sede di Commissione è prevalsa l'opinione di mantenere fermo il testo formulato dal Comitato ristretto, recependo solo gli emendamenti che non ne modificavano l'impostazione originaria.

La Commissione esprime dunque parere contrario agli emendamenti Bozzi 18.3 e Santuz 18.1. Esprime altresì parere contrario agli emendamenti Tessari Alessandro 18.6 e 18.4, nel testo modificato dal proponente.

La Commissione è invece favorevole all'emendamento Santuz 18.2 (identico allo emendamento della Commissione 18.12).

Raccomando alla Camera l'approvazione degli altri emendamenti della Commissione.

Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo 18, di cui è stata proposta la soppressione, poiché la dizione dello stesso può apparire incerta – su questo punto i giudizi sono stati discordi – suggerirei questa formulazione: «Resteranno fermi in favore dell'università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici ».

Propongo quindi, a nome della Commissione, il seguente emendamento:

Al sesto comma dell'articolo 18, dopo le parole: gli impegni, aggiungere le parole: finanziari; e sopprimere, alla fine, le parole: o privati e persone fisiche.

PRESIDENTE. Il Governo?

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione e concorda per il resto con le considerazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Bozzi 18. 3 è presente, si intende che vi abbiano rinunziato.

Onorevole Santuz, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTUZ. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Alessandro Tessari, mantiene il suo emendamento 18. 6, limitatamente alla lettera f), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TESSARI ALESSANDRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (Dopo prova e controprova è respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 10, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 12, accettato dal Governo e identico all'emendamento Santuz 18. 2.

(È approvato).

Onorevole Alessandro Tessari, dopo le precisazioni del relatore, mantiene il suo emendamento 18. 4, da lei modificato nel senso di limitare la soppressione al solo penultimo comma dell'articolo 18?

TESSARI ALESSANDRO. Signor Presidente, vi è da chiedersi addirittura se sia legittimo legiferare nei termini contenuti dal penultimo comma dell'articolo in questione. Mi chiedo, infatti, come il Parlamento possa impegnare enti autonomi che hanno stipulato contratti con l'università di Udine, prevedendo però che essa non fosse statale. Nel momento in cui l'università diventa statale, è lo Stato che deve farsi carico del suo buon andamento, e non può servirsi dei fondi che enti privati o pubblici possono aver elargito. Questa sarebbe una sorta di rinuncia all'impegno di tutelare la nascente università di Udine, che invece va tutelata non solo con un impegno finanziario qualificato, ma soprattutto con la volontà politica di farla funzionare in modo efficace.

Insistiamo altresì per la soppressione non solo del penultimo, ma anche del terzultimo comma dell'articolo 18, che praticamente risponde alla medesima logica. Riteniamo infatti che gli enti pubblici restino così liberi di fare per l'università statale di Udine ciò che hanno fatto per l'attuale università di Udine, che è una sede distaccata dell'università di Trieste. Ma non vedo perché si dovrebbero costringere ad effettuare determinati interventi, stravolgendo l'autonomia dei comuni.

FALCUCCI FRANCA, Sottosegrețario di Stato per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero precisare che le norme contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 18 non han-

no carattere speciale, bensì rivestono carattere generale, tant'è che sono contenuti anche nei disegni di legge predisposti dal Governo e che saranno prossimamente sottoposti all'esame del Parlamento, riguardanti altre università libere.

In secondo luogo, la procedura prevista si pone in essere quando si costituisce un consorzio per ottenere il riconoscimento di una università libera. Il fatto che intervenga lo Stato con un provvedimento di statizzazione non pone termine all'impegno assunto unilateralmente dal consorzio alla precisa finalità di consentire la vita dell'università. Per quanto riguarda, in particolare, l'università di Udine, ricordo che il consorzio ha assunto impegni anche nei confronti di facoltà dell'università di Trieste, che è già una università statale. Subentrando lo Stato con altre facoltà, non si vede per quale ragione gli impegni assunti debbano cessare. Diverso potrebbe essere il discorso per quanto riguarda enti o persone fisiche. Per questi motivi il Governo insiste nel proprio atteggiamento.

PRESIDENTE. Onorevole Alessandro Tessari, dopo le precisazioni del Governo, mantiene il suo emendamento 18. 4?

TESSARI ALESSANDRO. Accetto le argomentazioni dell'onorevole sottosegretario Franca Falcucci, ma ritengo che allora, al limite, le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 18 siano superflue. Comunque, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari Alessandro 18. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo, nuovamente modificato nel senso di sopprimere il terzultimo ed il penultimo comma dell'articolo 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione testè illustrato dal relatore e del quale do nuovamente lettura:

Al sesto comma dell'articolo 18, dopo le parole: gli impegni, aggiungere le parole: finanziari; e sopprimere, alla fine, le parole: o privati e persone fisiche.

18. 14.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

CASTIGLIONE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 18.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Non intendo ripetere, sull'articolo in questione, considerazioni già svolte nel corso della discussione sulle linee generali. Né intendo ripetere quanto già detto in ordine al problema della istituzione dell'università di Udine e del potenziamento di quella di Trieste. Sostanzialmente la logica del testo licenziato dalla Commissione è rimasta la stessa, dal momento che sono stati introdotti soltanto taluni miglioramenti ed affinamenti.

Interessa a me, in questa sede, esaminare un solo aspetto del problema posto dall'articolo 18, quello, cioè, relativo al ricorso alla delega al Governo per l'attuazione della normativa concernente la istituenda università di Udine. Il gruppo socialista intende sottolineare che la definizione dei caratteri delle nuove sedi universitarie deve, a suo avviso, avvenire attraverso una legge. Esprime, dunque, la sua contrarietà, in via generale, al ricorso a deleghe legislative al Governo in materia. Nel caso specifico, la delega è apparsa motivata e giustificata dal fatto che il provvedimento istitutivo dell'università di Udine si colloca all'interno di una legge dagli obiettivi più vasti, che mal si sarebbe prestata alla definizione degli aspetti particolari cui faccio riferimento.

Il gruppo socialista, nell'esprimere, per i motivi eccezionali che ho detto, voto favorevole all'articolo in esame, si augura che, nel rispetto delle competenze del Parlamento in materia, il Governo si atterrà nel modo più preciso al parere della prevista Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 19, 19-bis e 20, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

MORINI, Segretario, legge:

ART. 19.

« Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'artico-lo 15 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale ».

(È approvato).

ART. 19-bis.

« Per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977 ».

(È approvato).

ART. 20.

"Il ministro della sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall'articolo 30 del decretolegge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n. 730.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente articolo 20-bis:

In base alla legge 23 gennaio 1974, n. 15, il Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni provvede nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, al ripristino secondo criteri antisismici e alla ricostruzione o costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, nei comuni di cui al precedente comma in attuazione della legge 7 giugno 1975, n. 227, anche a predisporre un programma di interventi per la riparazione e la costruzione di alloggi di servizio.

20. 01.

Santuz, Fioret.

L'onorevole Santuz ha facoltà di svolgerlo.

SANTUZ. In accordo con la Commissione ed i vari gruppi politici, lo ritiriamo con riserva di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Commissione ha soppresso gli articoli da 21 a 23 del disegno di legge governativo. Essa ha anche soppresso l'articolo 24, che era del seguente tenore:

« Il termine del 31 dicembre 1977 previsto dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 30 giugno 1978 ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il testo del Governo.

24. 1. Bernardini, Migliorini.

L'onorevole Bernardini ha facoltà di svolgerlo.

BERNARDINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 24-bis.

MORINI, Segretario, legge:

« Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o

danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 10 miliardi, che verrà impiegato, nelle zone identificate con decreto del presidente della giunta regionale, per:

- a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
- b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
- c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
- d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: dieci miliardi con le seguenti: otto miliardi.

24-bis. 1. Milano De Paoli Vanda, Colomba, Migliorini, Tessari Alessandro, Tani, Castoldi.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente articolo 24-ter:

Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali, per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento,

risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

24-bis. 01. Milano De Paoli Vanda, Colomba, Migliorini, Tessari Alessandro, Tani, Castoldi.

COLOMBA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBA. Desidero sottolineare che non intendiamo modificare l'entità complessiva dell'intervento finanziario che viene attuato nel territorio della regione Veneto per i danni derivati dall'evento sismico; desideriamo invece prospettare una diversa ripartizione degli interventi, per due considerazioni. La prima considerazione concerne il fatto che la giunta regionale del Veneto ha quantificato, con un documento che è stato posto a nostra disposizione, nella misura di 7 miliardi e 843 milioni (ripartiti tra le singole province) i danni subiti da edifici ed opere di uso pubblico, di pubblico interesse, di culto, ed opere private.

La seconda considerazione si riferisce al grave stato di dissesto della rete viaria delle province limitrofe al Friuli, le quali hanno maggiormente risentito dell'evento sismico. In particolare, nella provincia di Belluno, vi è una situazione di dissesto che non ha affatto precedenti se non nella grande alluvione del 1966. Certamente molteplici sono le cause di ciò, e su esse non intendo soffermarmi. I tecnici del compartimento ANAS di Bolzano, di cui è parte la provincia di Belluno, ritengono che una delle cause del dissesto sia dovuta appunto all'evento sismico. Ci pare corretto tener presenti sia le indicazioni della regione Veneto, sia la realtà gravissima e profondamente negativa che incide realmente sulle possibilità di sopravvivenza delle comunità montane, deliberando l'iscrizione di un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di due miliardi, per il ripristino almeno parziale delle comunicazioni stradali danneggiate dal sisma.

ORSINI GIANFRANCO. Chiedo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo testé svolti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSINI GIANFRANCO. Vorrei meglio chiarire la situazione cui si è riferito l'onorevole Colomba: osservo al riguardo che i proponenti dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo hanno preso le mosse da una premessa erronea in linea di fatto: la regione Veneto ha quantificato i danni, nel documento ora citato dal collega, nella misura di 7 miliardi ed 843 milioni, ma quella rilevazione si riferisce alla prima scossa tellurica del 6 maggio, mentre successivamente la regione Veneto, per il trattamento di assoluto disinteresse che Governo e Parlamento le hanno serbato, ha trascurato di aggiungere gli altri 4 miliardi circa di danni causati dalle scosse del settembre 1976.

É necessario tener conto di questa realtà che, del resto, l'onorevole relatore ed il Governo hanno potuto accertare nel corso dei lavori in Commissione, ove era stata accettata la misura di 10 miliardi per il contributo alla regione Veneto. L'onorevole relatore e l'onorevole sottosegretario si sono riferiti a rapporti diretti con la regione secondo i quali il danno assommerebbe a circa 12 miliardi. D'altro canto, dobbiamo tener presente che concedere all'ANAS due miliardi di lire per la regione Veneto, sulla quale insistono due compartimenti, uno solo dei quali, quello di Bolzano, denunzia circa nove miliardi di danni (a seguito delle alluvioni e, se vogliamo, anche delle scosse telluriche), significherebbe impiegare questa somma limitata in modo dispersivo, con riferimento ad una zona molto vasta, che presenta numerose arterie stradali bisognose di riparazioni, di opere di consolidamento, risanamento e difesa, come viene specificato nell'articolo aggiuntivo Milano De Paoli Vanda 24-bis 01. Ciò significherebbe, in definitiva, sottrarre inutilmente tale denaro ai danneggiati del Veneto, che invece a mio avviso hanno diritto di essere trattati come tutti gli altri. Per questo mi permetto di invitare i firmatari dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo a considerare l'opportunità di non insistere sulle loro proposte.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Milano De Paoli Vanda 24-bis. 1 e sull'articolo aggiuntivo Milano De Paoli Vanda 24-bis. 01?

GIGLIA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario. Si è infatti appurato che da parte della regione Veneto sono stati accertati ulteriori danni, tali da superare in complesso il livello dei dieci miliardi di lire. Riteniamo pertanto opportuno assegnare i dieci miliardi previsti dall'articolo 24-bis interamente alla regione Veneto, affinché quest'ultima provveda ad impiegarli, analogamente a quanto farà la regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCOTTI, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo esprime anch'esso parere contrario ed invita i presentatori dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo a volerli ritirare, data anche l'inadeguatezza della somma di due miliardi di lire in ordine alle finalità cui la stessa dovrebbe essere destinata.

PRESIDENTE. Onorevole Colomba, mantiene l'emendamento Milano De Paoli Vanda 24-bis. 1 e l'articolo aggiuntivo Milano De Paoli Vanda 24-bis. 01, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COLOMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milano De Paoli Vanda 24-bis. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24-bis, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Milano De Paoli Vanda 24-bis. 01.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla V Commissione (Bilancio):

« Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (1366), con modificazioni;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

Senatori MIRAGLIA ed altri: « Modificazioni del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (approvato dalla IX Commissione del Senato, modificato dalla XI Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla IX Commissione del Senato) (1118-B);

« Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura » (1156), con modificazioni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

Franchi ed altri: « Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, riguardanti l'elezione popolare diretta del sindaco e del presidente della provincia, la nomina della giunta comunale e provinciale e l'integrazione del consiglio comunale e provinciale con la rappresentanza delle categorie morali, economiche e sociali » (1501) (con parere della II Commissione);

II Commissione (Interni):

MENICACCI ed altri: « Istituzione del servizio nazionale della gioventù » (1500) (con

parere della I, della V e della VI Commissione);

Malvestio ed altri: « Nuovi termini per la presentazione delle domande per la iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, da parte del personale delle abolite imposte di consumo di nomina privata attualmente in servizio presso i comuni » (1548) (con parere della I e della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

"Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato " (413) (con parere della II e della IV Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

ALMIRANTE ed altri: « Modifica della competenza della corte d'assise » (1425);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Colucci: « Modifica del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (1104) (con parere della I e della IX Commissione);

BAMBI e ZAMBON: « Modificazioni alle tabelle A, B, C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 644: Revisione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro » (1529) (con parere della I Commissione);

TANTALO ed altri: «Ritenuta sui redditi delle imprese » (1536) (con parere della I e della IV Commissione);

Tantalo ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 497, recante semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra » (1537) (con parere della I e della V Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette » (1592) (con parere della I Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

BARDOTTI: « Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica » (1542) (con parere della I e della V Commissione);

MASTELLA ed altri: « Collocamento fuori ruolo di insegnanti elementari e loro utilizzazione presso gli uffici scolastici provinciali » (1563) (con parere della I e della V Commissione);

X Commissione (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali » (1565) (con parere della IV e della IX Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

GORIA ed altri: « Disciplina di alcune denominazioni tradizionali italiane in materia di spumante » (1148) (con parere della IV e della XII Commissione);

Costamagna: « Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili » (1540) (con parere della II, della IV e della XIV Commissione);

XII Commissione (Industria):

GARGANI e PATRIARCA: « Modifica all'articolo 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1550) (con parere della IV Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

Bozzi e Costa: « Estensione della concessione della "stella al merito del lavoro" agli agenti e rappresentanti di commercio » (1505) (con parere della V e della XII Commissione).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

MORINI, Segretario, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Annunzio di una risoluzione.

MORINI, Segretario, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 7 luglio 1977, alle 16:

- 1. Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del Regolamento).
- 2. Seguito della discussione dei progetti di legge:

Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 (1479);

Orsini Gianfranco ed altri: Provvidenze in favore delle zone della regione Veneto colpite dai fenomeni sismici del 6 maggio e del 15 settembre 1976 (758);

- Relatore: Giglia.

3. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali (1534);

- Relatore: Pisicchio.

4. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari (1551);

- Relatore: lozzelli.

5. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro Papaleo Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 49);

- Relatore: Perantuono;

Contro il deputato Pannella, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – in due reati di cui all'articolo 595, primo e secondo capoverso, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 50);

- Relatore: Ciai Trivelli Anna Maria;

Contro il deputato Castellina Luciana, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 61);

- Relatore: Ferrari Silvestro;

Contro il deputato Ambrosino, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) (Doc. IV, n. 54);

- Relatore: Corallo;

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) (Doc. IV, n. 58);

- Relatore: Pontello;

Contro i deputati La Malfa Ugo, Compagna, Bandiera, Bogi, Del Pennino, Ascari Raccagni, Biasini, Mammì, Robaldo e Gunnella, per diversi reati di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (Doc. IV, n. 53);

- Relatore: Fracchia;

Contro il deputato Mariotti, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 595, prima parte e secondo capoverso, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 55);

- Relatore: Boldrin;

Contro il deputato Mariotti, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 595, prima parte e secondo capoverso, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 56);

- Relatore: Boldrin;

Contro il deputato Pannella, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (Doc. IV, n. 51);

— Relatore: Ciai Trivelli Anna Maria; Contro il deputato Zucconi, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 57);

— Relatore: Ciai Trivelli Anna Maria; Contro il deputato Pannella, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 18);

- Relatore: Revelli;

Contro il deputato Borruso, per il reato di cui agli articoli 595, nn. 1, 2, 3, 4 e 61 n. 10 del codice penale (diffamazione aggravata) (Doc. IV, n. 52);

- Relatore: Franchi;

Contro il deputato Lima, per tre reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 63);

- Relatore: Corallo.

6. — Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni (1533);

Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1532).

7. — Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):

Scalia ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme per il voto degli italiani all'estero (792);

- Relatore: Bassetti;

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (33);

Sinesio ed altri: Esercizio del voto degli italiani all'estero (711);

Pretti ed altri: Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (1037);

TREMAGLIA ed altri: Divieto di cancellazione dalle liste elettorali e reiscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati all'estero (1122);

Valensise e Tripodi: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla recrudescenza della criminalità in Calabria, sulle incidenze mafiose nelle attività economiche private e pubbliche e nelle attività connesse alle attribuzioni di posti di lavoro (520);

- Relatore: Boldrin;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

- Relatore: Vernola.

La seduta termina alle 20,30.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Terraroli n. 4-01127 del 18 novembre 1976.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. Manlio Rossi

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA ANNUNZIATE

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

visto il regolamento CEE n. 101 del 1976 del Consiglio, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, con il quale si intende promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore pesca e favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare, mediante misure specifiche ed azioni appropriate tendenti al coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri (articolo 1 del regolamento citato);

visto l'articolo 9 del succitato regolamento, secondo cui le misure specifiche per azioni appropriate devono contribuire:

ad aumentare la produttività mediante una ristrutturazione delle flotte e degli altri mezzi di produzione che tenga conto dell'evoluzione del progresso tecnico, nonché mediante una intensificazione della ricerca di nuovi fondali e di nuovi metodi di pesca:

ad adattare le condizioni di produzione e di commercializzazione al fabbisogno del mercato, in particolare mediante lo sviluppo delle installazioni di conservazione e di trattamento, necessario per aumentare l'efficacia dell'azione delle organizzazioni di produttori;

a migliorare, in rapporto con l'evoluzione del progresso tecnico, il livello e le condizioni di vita della popolazione che trae le sue risorse dalla pesca;

vista la proposta di regolamento CEE del Consiglio che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, con il quale, in considerazione del fatto che gli Stati membri porteranno (e taluni hanno già portato) il limite delle rispettive zone di pesca a 200 miglia dalla costa, senza escludere una analoga azione nel Mediterraneo, ed in considerazione dello sfruttamento eccessivo di alcune risorse biologiche, appare di fondamentale importanza per la Comunità, nel-

l'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, garantire, con una adeguata politica di tutela, la conservazione e la ricostituzione degli stocks ittici, specie di quelli demersali (di fondo); prevedere misure che possono comportare una limitazione dello sforzo di pesca, nonché una disciplina dei prelievi ed una determinazione di contingenti annuali di cattura (TAC) per gli Stati membri, ed impedire che quantitativi di risorse pelagiche (pesce azzurro), pescate indiscriminatamente, finiscano alle fabbriche di farine di pesce;

visto il regolamento CEE n. 100 del 1976 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca con il quale si introduce un regime dei prezzi che prevede un meccanismo basato su prezzi di orientamento, prezzi di intervento e prezzi di ritiro per taluni prodotti ittici che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori con l'intento di impedire perturbazioni di mercato nell'ambito della Comunità; che compensazioni finanziarie vengono destinate ai produttori, ogni qualvolta i prodotti, non raggiungendo il livello del prezzo di ritiro, vengono eliminati dal mercato e destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana;

considerando che tra i prodotti per cui scatta il meccanismo dei prezzi, sono state introdotte per l'Italia, sardine ed acciughe (pesce azzurro), cioè due specie massive che rappresentano le nostre proteine alternative e per le quali il nostro paese ha cercato di avviare una politica di valorizzazione specifica, sia mediante lo stanziamento di fondi che consentano una campagna publicitaria destinata ad incrementare il consumo in fresco, come prevede l'articolo 14 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e come, sia pure più genericamente ha fatto il Ministero dell'agricoltura, sia mediante iniziative di intervento sul mercato al dettaglio di diverse città, condotte dal movimento cooperativistico al fine di eliminare talune remore che, all'atto della distribuzione, si oppongono alla vendita di questi prodotti, sia mediante iniziative di trasformazione e conservazione che vedono anche impegnati enti a partecipazione statale (SOPAL-EFIM), unitamente a cooperative di produttori;

considerando che il regime dei prezzi introduce un meccanismo perverso per cui i produttori saranno automaticamente sollecitati a produrre indiscriminatamente, in funzione del prezzo di ritiro che, anziché

uno strumento diventa così un obiettivo, come ampiamente dimostrato dalla analoga esperienza condotta in agricoltura e ciò con gravissimo danno alle risorse che finiscono con l'essere distrutte e con irrimediabile pregiudizio della politica che tende invece alla loro valorizzazione;

valutando inoltre quanto più volte hanno fatto presente enti ed istituti di ricerca scientifica, per cui la modesta produttività biologica del Mediterraneo non può consentire la sperpero e la distruzione di quelle poche risorse abbondanti su cui deve poggiare invece una politica alternativa della pesca;

considerando inoltre il diverso spirito e la differente visuale dei regolamenti citati, i primi due con una visione di lungo respiro volta allo sfruttamento razionale delle risorse, alla produttività delle imprese ed alla valorizzazione delle risorse più abbondanti, il terzo con una visione contingente, nello spirito di una strategia d'assistenza che poco risolve per la pesca degli altri paesi comunitari e che molto invece compromette la nostra pesca, e che ingenera una corsa incontrollata alle compensazioni finanziarie della Comunità,

impegna il Governo:

ad adoprarsi in sede comunitaria affinché le specie sardina mediterranea e ali-

ce, uniche tra le specie citate dai regolamenti 115 e 116 del 1976 che interessino il nostro paese, e cui solo il nostro paese è interessato, vengano depennate dall'elenco delle specie oggetto d'interventi di mercato;

a richiedere invece che vengano elaborati in sede comunitaria opportuni meccanismi di aiuto allo stoccaggio (congelamento a terra), onde garantire alle associazioni dei produttori, superando la naturale aleatorietà della pesca pelagica, la possibilità di stabilizzare il reddito dei produttori, soddisfacendo al contempo con continuità la domanda interna di "proteine alternative" a basso costo e di produzione nazionale, con relativo beneficio della bilancia commerciale;

a presentare alla Comunità europea un programma organico di valutazione e sfruttamento programmato delle risorse pelagiche massive dei mari italiani, avvalendosi del contributo e dell'ausilio degli enti scientifici e di esperti di indiscussa fama che possano dare utili indicazioni circa lo stato delle risorse biologiche e degli stocks del Mediterraneo;

ad approntare sin da ora istituti, strumenti e competenze atti a far fronte agli impegni derivanti da tale programma.

(7-00059) « GUERRINI, TAMBURINI, PANI ».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CAPRIA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere quali direttive ed iniziative ha assunto o intenda assumere per assicurare l'attuazione della riorganizzazione dell'AGIP, affinché questa sia messa in grado di operare efficacemente – nel quadro di scelte programmatiche – per l'approvvigionamento delle varie materie prime energetiche necessarie al nostro paese. È questa, infatti, una prima concreta occasione per verificare la volontà politica di avviare effettivamente il riordino del sistema delle partecipazioni statali in stretto rapporto con le esigenze del paese.

Nel quadro del dibattito parlamentare sulla riorganizzazione delle partecipazioni statali – dibattito che coinvolge problemi di obiettive linee di politica industriale, strumenti ed apparati – un problema che ha avuto notevole attenzione e che ha raggiunto un elevato grado di maturazione è quello delle linee di ristrutturazione del settore energetico, nell'ambito del quale rilevanza decisiva assume la riorganizzazione e ristrutturazione dell'AGIP, strumento fondamentale per l'approvvigionamento energetico nazionale.

Le notizie finora emerse in proposito, di carattere frammentario ed incompleto, non consentono di avere un'idea sui criteri programmatici e sui tempi con i quali l'ENI intenda provvedere, e quindi non consentono nemmeno di poter valutare la coerenza e la adeguatezza della preannunciata nuova struttura dell'AGIP rispetto alle finalità ed agli obiettivi che si intendono perseguire.

Anche le confederazioni sindacali hanno unitariamente sollecitato un chiarimento a questo proposito, avanzando al contempo riserve esplicite su soluzioni che fossero ingiustificatamente restrittive o settoriali.

A questa situazione di incertezza sui tempi e sui modi della riorganizzazione dell'AGIP si contrappone l'obiettiva ed urgente necessità di dotare il paese di un valido strumento di politica energetica in grado di operare con efficacia in un contesto internazionale sempre più complesso e difficile. Ogni ulteriore ritardo nel dar corso alla riorganizzazione dell'AGIP secondo linee e modalità adeguate è pertanto ingiustificato ed è causa di grave pregiudizio per gli in-

teressi del paese e per l'avvio di una politica energetica meglio collegata ai problemi dell'economia nazionale.

L'esigenza di un recupero di funzionalità del sistema delle partecipazioni statali, unitamente alla definizione di adeguate linee di politica industriale ed alla predisposizione di appropriati strumenti operativi, costituisce un dato certo emerso dal dibattito in corso sulla riorganizzazione delle partecipazioni statali.

In questo contesto particolarmente urgente è l'avvio della ristrutturazione del settore energetico, sia per le implicazioni dell'evoluzione in atto nel mercato internazionale e per un rafforzamento della presenza del nostro paese nei settori della ricerca e dell'approvvigionamento di fondi di energia, sia per la necessità di una diversa gestione del sistema energetico nazionale.

In questa prospettiva il carattere frammentario ed incompleto delle notizie finora emerse non consentono di avere un'idea sui criteri programmatici e sui tempi con i quali l'ENI intende provvedere alla riorganizzazione della società AGIP, e quindi non consentono nemmeno di poter valutare la coerenza e la adeguatezza della preannunciata nuova struttura rispetto alle finalità ed agli obiettivi che si intendono perseguire, tenuto conto del ruolo fondamentale che deve essere svolto dall'AGIP per l'approvvigionamento energetico nazionale.

Tutto ciò premesso si chiede di conoscere le iniziative che il Ministro intende assumere per rimuovere le difficoltà che impediscono l'adeguato assetto e la riorganizzazione dell'AGIP. (5-00655)

D'ALESSIO E ANGELINI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere –

ricordato che l'articolo 17 della legge n. 804 del 1973 dispone la collocazione in aspettativa per riduzione dei quadri di tutti gli ufficiali che alla data dell'entrata in vigore o per effetto delle norme transitorie della citata legge si trovavano nella posizione di « a disposizione »;

considerato che per effetto della ristrutturazione delle forze armate le attuali dotazioni dirigenziali dovrebbero essere riportate ai livelli organici fissati dalla legge di avanzamento;

tenuto conto dell'attuale elevato numero dei colonnelli e dei generali in servizio, sproporzionato rispetto alle effettive esigen-

ze funzionali (esercito: 1379 colonnelli su 671 in organico; 321 generali su 192 in organico; marina: 508 capitani di vascello su 277 in organico; 104 ammiragli su 70 in organico; aeronautica: 558 colonnelli su 284 in organico; 105 generali su 65 in organico; senza contare il personale « a disposizione » eccedente le dotazioni dirigenziali) –

- a) l'intendimento del Governo in merito all'applicazione della ricordata disposizione di legge, anche in ragione del fatto che l'avvenuta ristrutturazione ha diminuito le esigenze funzionali;
- b) quanti sono, ripartiti per forza armata e per i diversi gradi, gli ufficiali che, a norma del citato articolo 17, saranno collocati fuori quadro alla data del 31 dicembre 1978;
- c) quale è l'attuale onere di bilancio per il suddetto personale in servizio eccedente le dotazioni dirigenziali e come l'applicazione dell'articolo 17 si riverbererà sul bilancio della difesa. (5-00656)

BALDASSARI, PANI, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA ENZA E CALAMINICI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere – premesso che l'amministrazione poste e telegrafi ha deciso di dare propri locali nella sede dell'EUR per l'apertura di « sportelli » bancari che entreranno in concorrenza con gli altri due uffici postali esistenti e che sottrarranno al « bancoposta » lavoratori postelegrafonici che attualmente ne sono clienti;

ritenendo tale decisione palesemente in contrasto con gli interessi dell'Azienda autonoma di Stato delle poste e telecomunicazioni, che è attualmente impegnata oltre che in investimenti per 120 miliardi di lire, destinati ad ammodernare e automatizzare le strutture del « bancoposta », in una campagna pubblicitaria volta a sensibilizzare i cittadini sulla opportunità, oltre che alla convenienza, di diventare clienti della struttura bancaria postale —

in base a quali considerazioni e criteri si è deciso dare a banche l'agibilità operativa nella sede dell'EUR e se non ritenga, il Ministro, oportuno e doveroso, alla luce di più approfondite valutazioni, mantenere in esclusiva alla azienda postale il funzionamento di uffici bancari nella citata sede. (5-00657)

ADAMO. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se sono a conoscenza della particolare situazione di crisi nella quale versa la IMATEX, industria di fibre tessili con 480 operai, nell'area di sviluppo industriale di Avellino.

Trattasi di una crisi che da molti mesi si va riversando con un ritmo sempre più grave e preoccupante sui livelli di occupazione delle maestranze già da tempo a cassa integrazione a rotazione per turni e per due ore giornaliere. Nelle ultime settimane si minaccia addirittura la cassa integrazione ad ore zero per 120 operai.

Per sapere altresì se sono a conoscenza delle denunce delle maestranze in ordine at mancato impiego nella fabbrica degli utili maturati negli anni trascorsi; e delle procise proposte dei sindacati e degli operai per definire, finalmente, un preciso piano di produzione e di ristrutturazione, con la costituzione di una commissione paritetica, per assicurare garanzie per la futura produttività dell'azienda e per la stabilità di lavoro.

Per conoscere inoltre quali elementi sono stati raccolti nel corso delle visite effettuate nella azienda da parte dei tecnici, funzionari dell'IMI e della cassa per il Mezzogiorno e se non ritengano che debba procedersi ad un ulteriore controllo da parte dei competenti ministeri sulla reale situazione produttiva e finanziaria e sulle effettive capacità di investimento della azienda.

Si chiede anche di conoscere i motivi dei lunghi ritardi nella definizione delle pratiche in corso di finanziamento della azienda ad opera dell'IMI per 200 milioni in conto capitale e per pari importo su mutuo; nonchè per danni subiti, a causa delle nevicate del dicembre 1973, per un importo di un miliardo e 800 milioni. Ritardi che hanno determinato ulteriori difficoltà nel bilancio dell'azienda.

Perché, infine, non è stata ancora accolta da parte del Ministero del lavoro la richiesta dei sindacati di una convocazione delle parti per affrontare a livello nazionale la vertenza in atto. (5-00658)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere – premesso che:

la Società delle ferrovie sud est non rispetta le leggi e gli accordi sindacali, il

che provoca vivissimo malcontento fra i lavoratori autoferrotranvieri fino al punto che i tre sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione minacciando di paralizzare i servizi;

l'azienda ferrovie sud est violando gli accordi degli anni 1974 e 1975, non ha completato l'organico e infatti sono scoperti i posti di 6 deviatori e 19 alunni di stazione abilitati, mentre gli articoli 4-b) e 45 del contratto nazionale autoferrotranvieri avrebbero dovuto portare all'allargamento e completamento dell'organico;

non è rispettato il limite di 40 ore settimanali di lavoro, per le Stazioni di Brindisi e Lecce si praticano 2000 ore mensili di straordinario, per il personale viaggiante si erogano 1500 ore di straordinario al mese, per il personale di trazione circa 3000 ore, oscillando fra le 40 e le 90 ore straordinarie mensili pro capite, 5000 ore vengono erogate al personale della officina, così avviene pure per il personale degli uffici del mantenimento 1000 ore per il personale delle autolinee, sempre della medesima società, oltre 2000 ore mensili, mentre per tutte le categorie prevalentemente il riposo festivo e le ferie vengono retribuite e il personale presta servizio;

tutto ciò è inammissibile creando notevoli privilegi per alcuni, supersfruttamento per altri e certamente disservizio dimenticando che vi sono centinaia di migliaia di giovani in cerca di prima occupazione per i quali il Parlamento ha dovuto approvare una legge per promuoverne l'occupazione –

se intende intervenire con una immediata indagine facendo prendere contatto con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL al fine di fare rispettare le leggi e gli accordi sindacali predisponendo l'assunzione di giovani disoccupati per quei posti resi disponibili col divieto del lavoro straordinario e il completamento dell'organico.

(5-00659)

BASSI E SINESIO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere i motivi per cui la Direzione generale della pesca intende interpretare l'articolo 5 della legge 2 agosto 1975, n. 388 in senso restrittivo, vanificando così la volontà palesemente espressa dal legislatore nel volere assegnare il contributo una tantum alle associazioni di produttori della pesca « di cui

all'articolo 1 della presente legge» (che sono organizzazioni riconosciute e non associazioni fra organizzazioni).

Il richiamo contenuto nell'articolo 5 al regolamento comunitario relativo, non può infatti intendersi prevalente sulla legge nazionale ma solo specificativo del tipo di contributo, che riferiscesi alle spese di primo impianto e di avviamento delle organizzazioni.

E per sapere se il Governo non intende dare sollecita attuazione al disposto legislativo impegnando gli stanziamenti promozionali previsti dall'articolo 9 della legge medesima, ad oggi inutilizzati. (5-00660)

BROCCOLI E BELLOCCHIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se sia informato della ispezione effettuata in data 16 giugno 1977 da funzionari dell'Ispettorato del lavoro presso lo stabilimento della 3 M Italia di Caserta a seguito della denuncia fatta dal Consiglio di fabbrica in ordine all'impiego di materiale radioattivo che l'azienda usa per alcune fasi lavorative, senza che fossero state predisposte da parte dell'azienda particolari o specifiche misure di tutela e di informazione nei confronti dei lavoratori esposti al rischio.

Per conoscere inoltre i risultati dell'indagine effettuata dai funzionari dell'Ispettorato e quali provvedimenti infine il Ministro intende adottare al fine di tutelare la salute dei lavoratori in primo luogo attraverso efficaci misure preventive. (5-00661)

MANNUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, CARDIA, COCCO MARIA, MACCIOTTA E PANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo. — Per conoscere:

le cause che hanno prodotto, col crollo dell'intera copertura del vasto padiglione del CONI inaugurato a Sassari nel novembre 1976, un disastro che solo fortunosamente non ha cagionato numerose vittime umane;

quali iniziative si siano intraprese, con l'urgenza e l'efficienza necessarie, per accertare l'identità di tutti i responsabili.

(5-00662)

CARDIA, SEGRE, RAICICH, BOTTA-RELLI, PAPA DE SANTIS CRISTINA E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — Au Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per sapere:

- a) in quale misura siano stati valutati i riflessi negativi del progettato blocco delle iscrizioni di studenti stranieri presso le università italiane sulle relazioni internazionali del Paese nonchè la contraddizione di tale provvedimento con la esigenza universalmente riconosciuta di favorire lo sviluppo della cooperazione internazionale, anche in campo universitario, in particolare con i paesi in via di sviluppo;
- b) se si ritenga opportuno riconsiderare la questione della regolamentazione dell'accesso di studenti stranieri presso le università italiane, con una visione complessiva ed organica dei problemi interni ed internazionali ad essa connessi, con particolare riguardo alle esigenze di programmare tale accesso in funzione sia della ricettività degli atenei e delle facoltà, sia delle aree e dei paesi di provenienza, ricorrendo eventualmente a questo fine alla stipula di accordi bilaterali di cooperazione con i paesi maggiormente interessati ad uno sviluppo dei rapporti con le strutture universitarie e scientifiche italiane.

(5-00663)

TORRI, TERRAROLI, ABBIATI DOLO-RES, BRINI, NICCOLI, GRAMEGNA E GAMBOLATO. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per conoscere le motivazioni e le modalità di attuazione del decreto ministeriale 28 luglio 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1976, a favore della società per azioni VABCO-Trafili di Torbole Casaglia (Brescia) e insieme per sapere in quali rapporti si trovi la fi-

nanziaria GEPI con la Società italiana smeriglio SIS società per azioni di Milano e con la già nominata società per azioni VABCO-Trafili.

Gli interroganti, in particolare, chiedono di sapere:

- 1) se sia vero che la società per azioni VABCO-Trafili ha acquisito lo stabilimento della ditta SAMO divisione macchine per maglieria e calze dalla Società italiana smeriglio SIS società per azioni come si evince dalla motivazione del sunnominato decreto ministeriale oppure se sia vero che tale acquisizione non si è mai verificata come afferma la Società italiana smeriglio SIS società per azioni in un suo comunicato pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 14 novembre 1976;
- 2) se sia vero che la finanziaria GEPI è azionista di minoranza della società per azioni VABCO-Trafili e, in tal caso, quando e con quali motivazioni e con quali implicazioni patrimoniali e finanziaria l'intesa è stata pattuita dalla finanziaria GEPI con gli altri azionisti della società per azioni VABCO-Trafili;
- 3) come si motiva la estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti della società per azioni VABCO-Trafili con particolare riferimento allo stabilimento SAMO (che è l'oggetto del decreto ministeriale in questione) e, in particolare, cosa significhi in concreto quella parte della motivazione del decreto in cui si fa riferimento « al fine di assumerne parte delle maestranze » (ovviamente dello stabilimento SAMO in altri stabilimenti della società per azioni VABCO-Trafili);
- 4) a quanto ammontino le provvidenze concesse con il sunnominato decreto e a quali condizioni di attuazione (tempi e modi) esse sono soggette. (5-00664)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

COSTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale del ricorso n. 3899/R.I. - G. E., prodotto il 23 settembre 1972 dal signor Luigi Robaldo, collaterale di Gerolamo e Giovanni (iscrizione n. 5326549) nato a Pamparato (Cuneo) il 4 luglio 1927, residente a Mondovì, frazione Sant'Anna Avagnina. (4-02978)

ASCARI RACCAGNI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se abbia notizie sull'esistenza in circolazione di fogli e bolli per cambiale falsificati, e quale sia l'entità del fenomeno rilevato, giacché sembra che esso stia assumendo proporzioni molto consistenti con conseguenti danni per l'erario.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il Ministero abbia predisposto uno speciale servizio per reprimere tale reato.

(4-02979)

ASCARI RACCAGNI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere quale sia il suo orientamento circa l'eventuale ritiro dalla circolazione della serie di francobolli detta « Siracusana », da più parti richiesto.

L'interrogante è d'avviso che anche le serie correnti dovrebbero avere una durata di validità limitata, così come vien fatto dalla maggior parte degli altri paesi.

Nel caso particolare della «Siracusana» poi la misura sembra improcrastinabile anche per le numerose falsificazioni in circolazione, specie per i valori più alti, il che determina una notevolissima perdita di introiti per l'Amministrazione delle poste.

(4-02980)

ASCARI RACCAGNI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quanto segue:

- 1) se il personale comunale appartenente alle ex imposte di consumo, rimasto alle dipendenze dei comuni sia iscritto sul quadro speciale istituito presso il Ministero delle finanze;
- 2) se il suddetto personale può avvalersi delle norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle

ex imposte di consumo passato alle dipendenze dello Stato;

3) se l'assegno perequativo concesso agli ex dipendenti delle imposte di consumo passati sotto lo Stato, deve essere concesso anche a quelli rimasti alle dipendenze del comune. (4-02981)

SPONZIELLO. — Ai Ministri delle finanze e dei trasporti. — Per sapere se sono a conoscenza del ritardo di anni di tutte le pratiche inerenti a richieste di rimborsi rivolte all'ACI per la restituzione del di più pagato a titolo di una tantum sulle auto: per esemplificare ci si richiama alle tante domande di rimborso rivolte all'ACI di Salerno sin dal 1974 e per le quali gli aventi diritto ancora oggi sono in attesa di ricevere in restituzione il proprio denaro che, nella migliore delle ipotesi, sarà loro restituito svalutato e senza corresponsione di interessi.

Altrettanto dicasi per le domande rivolte alla intendenza di finanza di Roma per ottenere il rimborso del pagato in più, per mero errore, sul bollo annuale di circolazione di autovettura: anche per queste domande, a titolo esemplificativo, si fa richiamo all'annosa domanda inoltrata, rimettendoci anche il costo della carta bollata, da Tilli Lea, da Roma, la cui domanda dorme sogni tranquilli chi sa mai su quale tavolo e di quale ufficio.

A stretto rigore, per simili comportamenti, ricorrerebbero sempre gli estremi di omissione di atti di ufficio per qualcuno, ma ci si limita ad osservare che con uno Stato mal funzionante non può meravigliare la sfiducia dei cittadini. (4-02982)

FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MA-RIA, TORRI, CARMENO E FANTACI. -Al Ministro dell'interno. — Per sapere se è a conoscenza che anche dopo l'emanazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 556/36 del 2 febbraio 1977 presso il centro balneare della pubblica sicurezza « Poetto » di Cagliari vi sono impiegati ventun militari di pubblica sicurezza ed esattamente: un sottufficiale con mansioni di direttore; un appuntato quale autista della direzione con automezzo; un appuntato addetto al « minuto mantenimento » e pulizie; tre guardie per il servizio di piantone; tre appuntati per il servizio di piantone; due appuntati addetti alla Cassa; un

sottufficiale direttore di mensa; una guardia autista con automezzo addetto alla spesa viveri; una guardia con mansione di cuoco, un'altra quale aiutante cuoco, e un'altra quale bagnino; quattro autisti con mezzi pesanti addetti al trasporto dei bagnanti; e infine un ufficiale come superdirettore.

Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché i militari di pubblica sicurezza siano adibiti ai servizi di istituto. (4-02983)

URSO GIACINTO. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere lo stato dei lavori e i programmi definitivi, relativi al recupero dei bidoni della motonave Cavtat in parte ancora giacenti sul fondo del mare Adriatico nella zona di Otranto.

Tra l'altro detta informazione diviene urgente e doverosa sia per superare congetture e sospetti ma anche per rispetto al Parlamento, che – approvando l'apposita legge – non ha inteso né intende rinunciare al suo fondamentale potere di controllo, spesso scordato dagli organi dello Stato.

(4-02984)

BIAMONTE, AMARANTE E FORTE. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere quali urgenti provvedimenti vorrà adottare allo scopo di regolare l'uso delle spiagge da parte dei gestori degli stabilimenti balneari, i quali, non paghi della già irregolare concessione, sottraggono i pochi metri – è proprio così – ai cittadini che, impossibilitati ad affittare cabine a 400 e 500 mila lire per 2 o 3 mesi, vorrebbero e non possono fare il bagno nei piccolissimi tratti di spiaggia qua e là rimasti, purtroppo solo teoricamente, liberi.

Ciò succede in tutte le spiagge del salernitano e, in modo particolare, nelle piagge della costiera amalfitana.

È il caso di aggiungere che sarebbe sufficiente un sopralluogo per rendersi conto sia dell'esoso costo delle cabine sia dello spazio di cui si sono indebitamente appropriati i gestori degli stabilimenti balneari; tutto avviene sotto lo sguardo compiacente di chi invece avrebbe il dovere di tutelare le esigenze dell'intera popolazione.

Infine si vuole sapere perché il canone dovuto da parte dei gestori degli stabilimenti balneari è uguale, se non inferiore, a quello che pagano i pescatori che lasciano sulla spiaggia la loro barca che non è certo un lusso ma è solo un modesto mezzo di lavoro. (4-02985)

ASCARI RACCAGNI. — Al Governo. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risarcire i danni verificatisi in Comune di Monte Colombo (Forlì), a seguito di un disastroso temporale con grandinata, abbattutosi nel territorio del detto comune e zone limitrofe, nella notte tra il 31 maggio e il 1º giugno 1977, che ha completamente distrutto tutti i raccolti, vanificando in una notte il lavoro e gli investimenti di un anno di tante famiglie.

Poiché di quanto sopra il sindaco del Comune ha riferito alle autorità competenti – compresa la Regione – l'interrogante desidera conoscere quale intervento si proponga di fare l'Amministrazione centrale. (4-02986)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere – premesso che:

presso il Comune di Nardò (Lecce) vi è un vivo malcontento in conseguenza della grave crisi che attraversa l'azienda FIBI produttrice di camicie e maglie;

quel Consiglio comunale si è riunito di urgenza il 27 giugno in considerazione che una delle più importanti aziende di abbigliamento esistenti in Nardò, negli ultimi due mesi non ha corrisposto lo stipendio e dal 22 giugno ha sospeso la lavorazione costringendo le maestranze a convocare l'assemblea permanente occupando la fabbrica;

i contributi di previdenza dal 1975 ad oggi non sono stati versati;

la direzione aziendale a distanza di vari mesi, nonostante gli impegni, non ha presentato un serio piano di ristrutturazio-

quali iniziative intendono prendere in una zona che già registra la forte presenza di lavoranti a domicilio e la diffusa disoccupazione, per evitare che oltre duecento giovani operaie siano costrette alla disoccupazione. (4-02987)

PISICCHIO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere se rispondono a verità le notizie secondo le quali starebbe per essere attuato un programma di ristrutturazione dell'Azienda « Fucine Meridionali », con l'accentramento a Milano di alcuni importanti servizi e con il conseguente suo ridimensionamento.

Tali voci, chiaramente, hanno provocato un vivo allarme tra gli oltre mille dipendenti che preoccupati della eventuale perdita di autonomia dell'azienda temono possa essere pregiudicato lo sviluppo produttivo e occupazionale dello stabilimento, vanificando così l'accordo sottoscritto con i sindacati nel gennaio scorso, col quale si prevede la costruzione di un nuovo reparto e l'ampliamento dell'organico mediante l'assunzione di altri cento operai.

L'interrogante chiede inoltre di sapere, nella ipotesi che le notizie suddette rispondessero a verità, come si concilia tale tipo di politica con il sempre conclamato impegno del governo e delle partecipazioni statali di incrementare le occasioni di lavoro nel sud. (4-02988)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere – premesso che:

il Ministero della marina mercantile con circolare: Gente di mare, Serie X, n. 96, del 28 marzo 1977, protocollo numero 413151, ha disposto la vaccinazione antitetanica degli iscritti nelle matricole della gente di mare;

si dispone di fare andare i cittadini del Compartimento marittimo di Gallipoli per effettuare la vaccinazione a duecento chilometri di distanza, presso Bari;

a Gallipoli ci sono i medici della Cassa previdenza marinara ed è sede di un ospedale civile provinciale;

quei pochi giovani che desiderano ancora iscriversi nella gente di mare di 3ª categoria per la pesca costiera e locale non possono aspettare 2-3 mesi per avere il foglio di ricognizione e sopportare spese e disagi non indispensabili;

questi provvedimenti contribuiscono a non fare scegliere ai giovani il mestiere della pesca emarginando sempre più un settore importante e non sufficientemente valorizzato della nostra economia –

se intende derogare alle disposizioni della su citata circolare autorizzando la gente di mare del Compartimento di Gallipoli a fare la vaccinazione antitetanica presso Gallipoli e non a Bari. (4-02989)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra, posizione numero 1542551, del signor Russo Ernesto nato a Parabita (Lecce) il 10 dicembre 1918. (4-02990)

CASALINO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione n. 2509263 di posizione, del signor Rugge Oronzo Liberato nato il 29 settembre 1910 in Acaia (Lecce) ivi abitante alla via Corte n. 1. (4-02991)

URSO GIACINTO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se è a conoscenza della consistenza degli « addebiti fissi » percepiti dai tecnici delle industrie elettroniche ed elettrotecniche in occasione delle riparazioni richieste dall'utenza.

Si tratta di « diritti fissi », che vengono applicati indiscriminatamente, in misura abbastanza elevata e in maniera unilaterale perché disposti dalla ANIE (Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche) e quindi non soggetti ad alcun controllo. (4-02992)

SANZA, MANFREDI MANFREDO, BAS-SI, AIARDI, PISICCHIO E MORO PAOLO ENRICO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali siano le vicende all'interno del gruppo dirigente Italcasse e quali siano i motivi effettivi e non formali che hanno determinato una serie di illazioni su questo istituto di credito che amministra migliaia di miliardi di pubblico risparmio.

Tanto si domanda anche in relazione alla posizione dell'attuale direttore generale Arcaini, per il quale pare che si voglia provocare un affievolimento della sua autorità e la non lontana possibilità di una revoca del suo incarico, provocata da voci diffuse, non si sa con quanta attendibilità, negli ambienti del credito. Tali voci, indipendentemente dalle responsabilità, presunte o reali, del dottor Arcaini, sembrano finalizzate al solo obiettivo di favorire che i prevedibili mutamenti di vertice si realizzino

nell'ambito della direzione generale dell'Italcasse.

Si coglie l'occasione inoltre per chiedere di conoscere la rigidità degli impegni dell'Istituto di credito nonché notizie più dettagliate per tutte le operazioni superiori ai cinque miliardi.

Si desidera sapere pertanto quali siano le decisioni che il Governo intenda assumere per assicurare all'Italcasse, come ad altri istituti di credito nei confronti dei quali si tenta oggi strumentalmente di alzare un grande polverone, certezza di direzione, amministrazione, e trasparenza di gestione dei fondi dei numerosissimi risparmiatori.

(4-02993)

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – premesso che:

in questi giorni in provincia di Lecce in conseguenza del periodo stagionale divampano incendi a ripetizione nei centri abitati e nelle campagne;

il più grosso è divampato nel comune di Alessano il 2 luglio nell'Azienda UTAS-Cooperativa per la lavorazione del tabacco dove i vigili del fuoco, malgrado fossero sprovvisti di divise, attrezzature adeguate e soprattutto privi di maschere antigas a causa che gli ultimi filtri delle stesse furono sostituiti nel lontano 1968, vestiti di abiti civili, privi di casco e di stivali, si sono prodigati in modo encomiabile per circa 24 ore per spegnere l'incendio

quali sono i motivi che impediscono al Ministero di fornire di divise e di attrezzature adeguate comprese le macchine automobili di piccola cilindrata per l'accesso nei centri storici, il Corpo dei vigili del fuoco della provincia di Lecce, chiamati a servire una popolazione di settecentomila abitanti. (4-02994)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità per conoscere – in relazione ai casi di intossicazione alimentare da pesce surgelato, che ha provocato anche alcuni decessi – come mai si provvede nel nostro Paese a bloccare la produzione e la vendita di prodotti tossici solo su iniziative della magistratura e mai, o quasi mai, su iniziative di quegli organi di controllo che dovrebbero presiedere alla tutela della pubblica incolumità.

« In particolare, si chiede di conoscere quali responsabilità siano state accertate circa l'introduzione in Italia e la vendita del lofio, conosciuto come « coda di rospo », sul quale l'Istituto zooprofilattico della Università di Padova ha fatto sapere che conteneva una neurotossina agente sui centri nervosi e capace di paralizzarli; e se non ritenga che le stesse dichiarazioni rilasciate dal veterinario di Stato, allo scalo genovese, dr. Cavallo, che ha precisato che sulle merci alimentari in arrivo "si fanno analisi generiche di routine non potendo i nostri laboratori andare alla ricerca di specifiche tossine, compiendo specifiche analisi", non mettano in discussione tutto il nostro sistema di indagini tecniche e di tutela della salute dei cittadini e dimostrino con quanta superficialità si opera in ambienti che ben altra preparazione, dedizione e responsabilità dovrebbero dimostrare.

(3-01378) « SPONZIELLO, DELFINO ».

"Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per avere chiarimenti su ciò che hanno pubblicato i giornali in relazione alla vicenda del presidente delle Cartiere di Fabriano e all'arresto operato dalla Guardia di finanza sia del presidente delle Cartiere di Fabriano e sia di altre persone, tra le quali il direttore generale delle assicurazioni al Ministero dell'industria;

per sapere inoltre perché il Governo non sia ancora intervenuto per chiarire all'opinione pubblica i giusti motivi che sono alla base della conferma del senatore Dosi a presidente dell'INA, la cui gestione è stata duramente attaccata dalla stampa, anche per smentire il fatto attribuito all'INA ed alle sue associate di aver comprato immobili per decine di miliardi dai fratelli Caltagirone.

(3-01379)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro per conoscere quanto vi sia di attendibile in merito alle voci secondo cui parte dei debiti dell'EGAM sarebbero destinati a rimanere a carico delle banche per effetto del divario tra lo stanziamento previsto dalla legge e l'ammontare dei crediti valutati dalle banche stesse.

« In ogni caso l'interrogante chiede se non si ravvisi la opportunità di una esplicita dichiarazione governativa che valga a chiarire la situazione, anche allo scopo di conferire credibilità ai grandi enti di diritto pubblico che, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, debbono far ricorso all'indebitamento nazionale e internazionale.

(3-01380) « Servello ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per conoscere se, in presenza della situazione di disastro geologico dell'Oltrepò pavese, non si ritenga urgente assumere iniziative e interventi operativi, che valgano a rassicurare le popolazioni esposte al pericolo delle frane ed a salvare un'agricoltura notoriamente fiorente. E ciò, ad avviso dell'interrogante, appare tanto più necessario in quanto le gravi carenze della Regione Lombardia, emerse anche nelle dichiarazioni di chi vi ha responsabilità politiche e amministrative, nel corso di un recente convegno promosso dalla Provincia di Pavia, impongono decisioni rapide e non rinvii alle solite sterili procedure di consultazione.

(3-01381)

« SERVELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se egli sia al corrente dell'ennesimo episodio di eversione verificatosi a Milano nel pomeriggio del 2 luglio quando, gruppi di estrema sinistra, reduci da una radunata sedi-

ziosa in piazza Marinai d'Italia, tra urla e truculente minacce di violenza, si sono recati in corteo in via Mancini a breve distanza dalla federazione MSI-DN dove hanno improvvisato un comizio che sembra sia stato concordato con l'Ufficio politico della questura.

« Se, per consapevole senso di responsabilità di dirigenti e iscritti del partito e del Fronte della gioventù, non è stata raccolta la provocazione e di conseguenza nulla è accaduto di quanto si ripromettevano gli organizzatori della manifestazione, rimane, in tutta la sua gravità, la tolleranza dimostrata ancora una volta dalle autorità di Milano che hanno offerto quanto meno una ulteriore prova dello scadimento dei poteri dello Stato che non fa rispettare la legge né consente l'esercizio delle libertà civili e politiche.

« In siffatto contesto l'interrogante chiede di essere informato se il comportamento dei preposti all'ordine pubblico sia conforme alle direttive di governo e, nella auspicabile ipotesi contraria, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro dell'interno per il ristabilimento della parità dei doveri e dei diritti di tutti i cittadini. E ciò non soltanto nell'interesse della parte politica dell'interrogante, ma anche di quanti chiedono di poter pacificamente transitare nelle strade o di gestirvi i loro esercizi commerciali senza essere esposti ai pericoli della violenza rossa che si manifesta in forme sempre più gravi perché sicura della impunità.

(3-01382)

« SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della marina mercantile per conoscere:

quali siano i motivi che in questi giorni hanno determinato la sospensione del recupero dei fusti di tetraetile e di tetrametile imbarcati sulla nave *Cavtat*;

se corrisponda a verità che la Società Saipem, incaricata del recupero, ha previsto la eventuale ripresa dei lavori solo fra due mesi;

se siano al corrente delle voci che corrono con sempre maggiore insistenza per cui la sospensione dei lavori sarebbe da collegarsi alle prime ricognizioni effettuate nell'interno delle stive della *Cavtat* ed alla constatata presenza di un carico d'armi fra cui dei carri armati.

« Per conoscere se si ritenga sospetto il particolare interesse della "Go-International", che fa capo all'oceanografo Jaques Cousteau, di sostituirsi alla Saipem in queste ulteriori fasi del recupero del carico della Cavtat.

« Per conoscere se si ritenga doveroso ed urgente intervenire con tutti i mezzi per determinare un'immediato e totale recupero del carico della Cavtat, quale esso sia, per garantire, in primo luogo, la cessazione di ogni pericolo – ancora oggi attuale – di inquinamento del mare e, in secondo luogo, per accertare la reale consistenza di quanto imbarcato sulla Cavtat dato che troppi misteriosi traffici si stanno registrando intorno alle coste italiane, dai carri Leopard della Oto-Melara approdati in Libia al carico di uranio diretto in Italia e scomparso durante la navigazione ed ora, ma forse non ultimo, il carico segreto della Cavtat.

"Per sapere se si ritenga di chiarire la insistenza con cui il Ministero della marina mercantile ha appoggiato le richieste della Saipem di sospendere le operazioni di recupero proprio nella stagione in cui la situazione del mare consente il massimo ottimale possibile per il lavoro subacqueo, mentre fra sessanta giorni ci si troverebbe a ridosso dell'equinozio di settembre con tutte le connaturali negative conseguenze metereologiche che non dovrebbero essere ignote proprio al Ministero della marina mercantile.

(3-01383) « PAZZAGLIA, ROMUALDI, BAGHINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere, anche con riferimento alle dichiarazioni rese da un autorevole esponente della giunta ENI se è stato formulato un progetto di privatizzazione della IMEG e della SAM, industrie marmifere già dell'EGAM, e se tale progetto è coerente con le procedure previste dalla legge 6 giugno 1977, n. 267, e se corrisponde agli interessi delle partecipazioni statali, delle maestranze occupate e della produttività del paese.

(3-01384) « DANESI ».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere quali decisioni si intendono adottare

dopo quanto si è verificato negli istituti professionali "Giorgi" di Avellino e "Casanova" di Napoli, durante l'espletamento degli esami di Stato, laddove tutti i candidati alle prove scritte di costruzione e di elettricità hanno presentato fogli in bianco.

« Di particolare gravità risultano le cause che sono alla base dell'accaduto:

nell'Istituto professionale "Giorgi" di Avellino gli studenti hanno giustamente denunciato il modo davvero singolare con il quale si è svolto l'anno scolastico, frequentato a giorni alterni, in un edificio insufficiente, non del tutto stabile e con continui trasferimenti di alunni, a turno, presso altre sedi. Tutto, ben si comprende, a danno del rendimento complessivo;

nell'istituto professionale "Casanova" di Napoli gli studenti hanno sostenuto che il compito loro assegnato rifletteva materia mai trattata nel corso dell'anno scolastico e per niente contemplata dal testo ufficiale.

« Gli interroganti chiedono di conoscere responsabilità accertate e come si intende intervenire per evitare che l'accaduto si ripercuota a danno e pregiudizio degli studenti candidati.

(3-01385) « ADAMO, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere cosa sia stato disposto in merito ai direttori generali collocati in pensione anticipata in base alla legge numero 336 (ex combattenti ed assimilati) ai quali è stata consentita la permanenza in carica;

se sia vero che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso in merito alla *vexata quaestio* del reincarico, rigettando il ricorso dei funzionari anzidetti;

cosa si attenda per rendere esecutiva la sentenza del tribunale amministrativo regionale.

(3-01386) « POCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se è a conoscenza del fatto che:

in data 20 luglio 1976 è deceduto in cella di isolamento nella casa circondariale di Buoncammino (Cagliari) Franco Meloni, ivi detenuto; a seguito di una inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Cagliari, fu disposta una perizia autoptica tendente ad accertare le cause della morte. La autopsia decretò che Franco Meloni era deceduto per cause naturali, e che la sua morte era dovuta a "infarto del miocardio ed emorragia leptomeningea" e dovuti entrambi ad una violenta crisi psicomotoria;

per tale decesso la signora Anna Murgia Meloni, unitamente ai propri figli Carlo e Roberto Meloni, insoddisfatta da queste risultanze, affidò il fascicolo processuale con la relativa perizia d'ufficio a due illustri docenti dell'università di Bologna;

il professor Giovanni Schlich, primario della clinica anatomopatologica della università di Bologna ed il professor Ugo Basso, medico legale della medesima università, hanno formulato, quanto alla morte di Franco Meloni, la seguente conclusione: "è la genesi traumatica che si propone e impone come unica causa possibile della emorragia leptomeningea mortale";

in conseguenza di questo nuovo accertamento peritale, la signora Anna Meloni ha depositato in data 18 giugno 1977 una nuova formale denuncia per omicidio volontario o preterintenzionale in danno del proprio figlio Meloni Franco chiedendo che "chi di ragione riesamini accuratamente il caso e ciò in ossequio alle fondamentali esigenze di verità e di giustizia".

« Si chiede quindi al Ministro cosa intenda fare affinché la verità sulla morte di Franco Meloni risulti nella maniera più chiara e inequivocabile, e in particolare se di fronte alle gravi conclusioni alle quali i professori Schlich e Basso sono addivenuti, non ritenga quantomeno opportuno sollecitare una approfondita inchiesta al fine di pervenire alla realtà dei fatti accaduti e che hanno prodotto la morte di Franco Meloni.

(3-01387) « GORLA, PINTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere in che modo il Governo intende affrontare il problema del centro siderurgico di Bagnoli rendendo noto al Parlamento il tanto discusso rapporto Armani-Storone e i motivi della segretezza di tale rapporto del quale si è parlato solo in occasione della

polemica sul centro siderurgico di Gioia Tauro ingenerando sospetti e allarmi molto giustificati.

« Se da parte dell'IRI si è provveduto a discutere con i sindacati e con i poteri locali i problemi relativi al rendimento e agli oneri di personale nonché alle deficienze di strutture che sono indicate tra le cause del crescente deficit dell'azienda siderurgica di Bagnoli e se sono state esaminate le proposte dei sindacati per un piano alternativo di potenziamento dell'impianto che mira alla esaltazione dei settori che vanno bene e al miglioramento di quelli carenti, specie la laminazione per la quale si è ancora in attesa dei promessi ammodernamenti.

(3-01388)

« PATRIARCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità per sapere quali sono le cause che hanno portato la morte ad alcuni cittadini che si erano nutriti della "coda di rospo" o "rana pescatrice";

quali sono state le misure sanitarie e commerciali adottate;

per sapere, inoltre, se il Ministero della sanità non ritenga di disporre, allo scopo di salvaguardare sanitariamente i consumatori, evitando contemporaneamente, misure traumatiche, inutili e dannose, di totale blocco delle importazioni, un rigoroso controllo campionario dei prodotti in questione e alimentari in generale;

se non ritenga, infine, di compiere ogni sforzo perché sia fornita ai cittadini una informazione corretta e scientificamente fondata da parte degli organi dello Stato, della RAI e della TV oltre che dai giornali, al fine di tranquillizzare la pubblica opinione in ordine al consumo dei prodotti ittici congelati che rappresentano un punto importante per una alimentazione alternativa degli italiani.

(3-01389) « GUERRINI, PANI, CERAVOLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per conoscere -

con riferimento ai recenti gravissimi casi di avvelenamento da pesce, che tanto hanno turbato l'opinione pubblica con danni rilevanti non solo per la salute dei cittadini, ma anche per gli interessi economici del settore ittico;

considerato che eventi di questo tipo erano in qualche misura prevedibili in quanto già verificatisi per condizioni analoghe in altri Paesi;

considerato che anche in Italia in precedenza si erano già manifestati casi di intossicazione da pesce surgelato proveniente da altri paesi (e di cui si sta occupando la Commissione parlamentare inquirente) e casi di intossicazione anche per prodotti di provenienza nazionale;

considerato quindi che tali precedenti esperienze avrebbero già dovuto obbligare le autorità competenti ad intervenire con misure preventive e di controllo tali da garantire la commestibilità dei prodotti ittici immessi al consumo;

al fine di rassicurare l'opinione pubblica e di non arrecare ulteriori danni economici al settore -:

quali misure di controllo erano già previste dalla normativa esistente, in particolare per merce importata da paesi non appartenenti alla CEE;

quali indagini sono state fatte per lo accettamento delle cause degli avvelenamenti e delle relative responsabilità;

quali pronte direttive ed informazioni intende dare alla popolazione, ai produttori, distributori e alle autorità locali preposte al fine di porre termine ad una situazione di grave disorientamento e di normalizzare la distribuzione e il consumo di un così importante alimento;

quali altre eventuali misure intende predisporre e attuare onde arrivare ad una normativa che dia definitive garanzie.

(3-01390) « BRUSCA, TESSARI GIANGIACOMO,
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, BERLINGUER GIOVANNI,
TRIVA, PALOPOLI, ARNONE, SANDOMENICO, MARRAFFINI, BISIGNANI, MILANO DE PAOLI VANDA,
GIOVAGNOLI ANGELA, CHIOVINI
CECILIA, CASAPIERI QUAGLIOTTI
CARMEN, ABBIATI DOLORES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per conoscere i motivi della mancata chiusura del carcere militare di Gaeta. Considerato che il Ministero della difesa due anni fa aveva assunto l'impegno di chiudere il carcere militare di Gaeta per lo stato fatiscente dell'edificio, le cui condizioni di abitabilità sono nel frattempo ancora peggiorate.

"Ritenendo che questo impegno assunto nella precedente legislatura debba essere mantenuto da questa, perché le condizioni disumane di vita di questo carcere peggiorano a vista d'occhio e non è civile aggravare così le già tragiche circostanze delle esistenze di quei giovani, ristretti in un lager perché difendono il diritto civile alla libera scelta delle loro opinioni e dei loro ideali di vita, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro della difesa intenda prendere per il mantenimento di tale impegno.

(3-01391) « FACCIO ADELE, BONINO EMMA, PANNELLA, MELLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni per conoscere quali provvedimenti sono stati presi nei confronti di coloro che hanno autorizzato il giorno 1º luglio 1977 giornalisti, fotografi, operatori televisivi di entrare nella stanza dell'ospedale in cui erano ricoverate Maria Pia Vianale e Franca Salerno, di riprenderle e di interrogarle su eventi necessariamente coperti dal segreto istruttorio mentre ai familiari delle due arrestate non è stato concesso, successivamente, il permesso di visita.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere l'opinione dei Ministri sull'opportunità e sugli effetti "educativi" di questa come di altre esposizioni al pubblico
televisivo delle "prede" delle forze dell'ordine che da una parte trasformano l'opera
della polizia in una "caccia", con ciò negando i fondamentali principi costituzionali
che dovrebbero ispirare l'attività dell'apparato giudiziario, e dall'altra stimolano nei
cittadini riflessi d'odio o di emulazione che
certamente non contribuiscono a creare
quelle condizioni di serenità e fiducia indispensabili per la difesa della legalità e
dell'ordine repubblicano.

(3-01392) « PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-LINI, FACCIO ADELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità, del commercio con l'estero e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere – di fronte al pauroso allarme prodotto in Italia dall'importazione di partite di prodotti surgelati ed in particolare di "coda di rospo" e di fronte
all'evidente impotenza sia degli organi che
dovrebbero controllare alle frontiere gli alimenti importati e sia degli organi che dovrebbero vigilare sull'igiene della nutrizione prima che i prodotti alimentari siano
messi in vendita – quali siano questi organi di controllo alle frontiere e di vigilanza
sul commercio alimentare e di quanti uomini dispongono e di quali attrezzature tecniche di pronto intervento possono servirsi;

per sapere, inoltre, se il Ministero della sanità, considerando che la più gran parte dei suoi compiti sono passati alle regioni, non voglia dirottare il personale che gli rimane ai compiti di difesa sanitaria alle frontiere e di vigilanza sugli approvvigionamenti alimentari, specie nei grandi centri urbani;

per sapere se il Ministero della sanità abbia notizie precise sui posti di polizia sanitaria esistenti ad esempio nei grandi aeroporti internazionali, considerando che alla Malpensa pare che vi sia un solo medico e che perciò per la più gran parte del giorno la vigilanza sanitaria resti affidata a poche e non competenti guardie sanitarie;

per sapere, infine, se il Governo, rinunciando ai faraonici progetti di riforma sanitaria, voglia uscire dal letargo che dura in materia sanitaria da anni, per proporre piccole leggi stralcio intese a realizzare un controllo sui prodotti alimentari e surgelati importati e sulle merci alimentari prodotte in Italia all'ingrosso prima della loro messa in commercio.

(3-01393)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se il Governo abbia preso nota del fatto che nelle scorse settimane cinque autocarri TIR olandesi trasportanti un carico di rame, sono stati sequestrati in piena Milano da alcuni sindacalisti e riaccompagnati e dissequestrati dopo molti giorni alla frontiera italiana con la Francia;

per sapere dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno i motivi dell'inerzia della polizia e dei magistrati di Milano difronte ad una serie di reali dei quali han-

no parlato i giornali e di fronte alle denunce presentate dalla società olandese di trasporto;

per sapere dai Ministri del commercio con'l'estero e dell'industria e commercio se la partita di rame era entrata legalmente in Italia e se essa avrebbe dovuto essere consegnata ad una fabbrica milanese della GEPI, che per effetto della mancata consegna del rame ha dovuto interrompere il suo ciclo di lavoro;

per sapere dal Ministro del lavoro se i sindacati abbiano in Italia il diritto costituzionale di bloccare una importazione di materia prima, solo perché proveniente da un paese non democratico;

per sapere dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli affari esteri notizie precise sull'incredibile episodio, considerando che circolano voci secondo le quali una grande industria che da anni importa in Italia quasi in regime di monopolio il rame, non abbia tollerato l'importazione del quantitativo di rame giunto con i cinque TIR olandesi, sobillando perciò i sindacalisti milanesi ad effettuare un'azione di rappresaglia contro il rame cileno che di fatto si è trasformata in un'azione di rappresaglia contro i lavoratori della fabbrica della GEPI costretta a sospendere il suo ciclo ed il suo ritmo di lavoro.

(3-01394) « COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se ha avuto notizie precise sui colloqui avuti a Mosca dalla delegazione italiana del partito comunista;

per sapere se non ritiene questi colloqui un indizio o un'altra prova delle ingerenze sovietiche negli affari interni italiani;-

per sapere se non considera sia le recenti polemiche con lo spagnolo Carrillo e sia i colloqui a Mosca dei parlamentari italiani un'altra dimostrazione delle continue ingerenze dell'Unione Sovietica nei paesi occidentali e democratici, specie ora che gli stessi comunisti dei paesi occidentali dichiarano come Mosca pretenda un rapporto di guida o di coordinamento dei partiti comunisti operanti in Europa;

per sapere, infine, se non ritiene utile ai fini della salvaguardia della indipendenza nazionale, di riferire di fronte alle Commissioni esteri delle due Camere sullo spinoso problema delle ingerenze dell'Unione Sovietica in Italia, in cui sarà certamente possibile al gruppo comunista esporre il suo punto di vista sull'argomento, informando tra l'altro l'opinione pubblica italiana su ciò che è stato appreso a Mosca e su ciò che è stato detto sull'Italia dai governanti sovietici.

(3-01395)

« Costamagna ».

- « I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se intende riferire urgentemente in merito alla situazione del gruppo Maraldi che, nonostante le ripetute promesse governative e le continue sollecitazioni delle forze politiche, sindacali e sociali delle regioni interessate minaccia, per un incomprensibile comportamento delle banche creditrici, di crollare pur essendo costituito da aziende sostanzialmente valide (come è stato accertato da attendibili stime ufficiali); comportamento questo che contrasta con le notizie di clamorosi sostegni di elevato ammontare ad altre aziende non certo superiori per consistenza netta alla Maraldi.
- « Gli interroganti sottolineano che il gruppo suddetto costituisce l'unico consistente volano per le economie di alcune zone del centro-nord d'Italia.
- « In particolare poi, nell'area forlivese, una eventuale caduta del gruppo Maraldi, creerebbe serie e preoccupanti turbative sul piano occupazionale, economico, sociale e politico, stante il già avvenuto crollo delle industrie Orsi Mangelli.

(3-01396) « BIASINI, ASCARI RACCAGNI ».

- « Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per conoscere se risponde a verità la dichiarazione dell'avvocato Michele Sindona resa il 4 luglio 1977 in televisione sull'archiviazione per opera dei magistrati Viola e Urbisci di una denuncia documentata in inglese inoltrata dallo stesso Sindona nei confronti del dottor Cuccia.
- « Tale denuncia archiviata in un'ora e mezza senza neanche avere tradotto la documentazione, accusava di falso in bilancio la Mediobanca con particolare riferimento ai rapporti intercorsi con la multinazionale ITT.
- « Si chiede quindi se dopo la pubblica dichiarazione del noto finanziere non si ritenga di aprire un'inchiesta.

(3-01397)

« BORROMEO D'ADDA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere – in relazione alle inquietanti notizie di stampa concernenti l'operato di taluni funzionari addetti al Servizio per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario – se intende riferire dettagliatamente al Parlamento:

se tali notizie rispondano a verità; sulle reali dimensioni del fenomeno; sulla organizzazione e il funzionamento del predetto servizio;

sui provvedimenti intesi ad evitare il ripetersi di fatti del genere che, mentre suonano discredito per la pubblica amministrazione, danneggiano i consumatori e i produttori, provocando grave turbamento nell'opinione pubblica.

(3-01398) « MASTELLA, PICCINELLI, ZAMBON, ZUECH, PELLIZZARI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbia preso o quanto meno quali indagini abbia disposto in relazione all'episodio che ha portato all'uccisione del nappista Lo Muscio ed all'arresto di Maria Pia Vianale e Franca Salerno, dopo che non smentite testimonianze hanno asserito che il Lo Muscio, presunto colpevole di efferati assassini e attentati, sicuramente pericolosissimo, oltre che responsabile dell'oscura uccisione del suo compagno Zicchitella, è stato giustiziato con un colpo di pistola sparato quando era già esanime gravemente

ferito e disarmato; mentre le sue due compagne sarebbero state gravemente e selvaggiamente percosse a sangue, riportando lesioni ossee e tumefazioni su tutto il corpo.

« Gli interpellanti, oltre a sollecitare una immediata risposta sulla condotta specifica del Ministro dinanzi a tali gravi notizie, chiedono anche di sapere quali misure il Governo abbia preso – indipendentemente dalle autonome iniziative giudiziarie – per acclarare le responsabilità dei selvaggi attacchi a pacifici cittadini il 12 maggio 1977, a Roma nel corso dei quali hanno operato fuori di ogni norma finora e senza giustificazione alcuna di governo, agenti costretti a travestirsi da teppisti ed a armarsi come delinquenti, incidenti culminati con l'assassinio della giovane Giorgiana Masi ed i ferimenti di decine e decine di persone.

« Infine gli interpellanti chiedono di conoscere le intenzioni del Governo di fronte a comportamenti penalmente rilevanti e civilmente aberranti dei quali si rendessero colpevoli funzionari o dipendenti dello Stato sopratutto nell'azione di tutela dell'ordine pubblico e della lotta contro la criminalità politica o comune, onde evitare che il disegno di certuni di inchiodare lo Stato alla pratica evidente della barbara legge del taglione, cioè della negazione della legge stessa, trovi nell'amministrazione pubblica complicità e corrispondenze oggettive se non addirittura ispirazione e aiuto come non di rado è accaduto, sempre crescenti, accentuando il fenomeno di grave distacco dell'opinione pubblica e della gente dalla auspicabile e altrimenti civilmente doverosa collaborazione in difesa della legge e del diritto dei cittadini.

(2-00206) « PANNELLA, FACCIO ADELE ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO